

Deliberazione n° 342 del domenico 2019

Oggetto: Servizio Portierato. Sentenza Tar Campania n.949/2019. Indizione nuova gara.
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32 co.2 del D.Lgs.50/16 e s.m.i.

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con deliberazione n.699 del 16.08.2018, e per le motivazioni ivi espresse, con riferimento alla procedura di gara, indetta ex deliberazione 116/17, per l'affidamento del Servizio Portierato, è stato disposto il differimento della decorrenza contrattuale, essendo pervenuti due ricorsi avverso l'aggiudicazione - formalizzata con la deliberazione n.528 del 16.07.18 - ed essendo stata fissata la trattazione collegiale della camera di consiglio alla data del 11.09.18 (Decreto Tar Regione Campania n.3048/2018);
- con successiva deliberazione n.765 del 25.09.18, a fronte della fissazione da parte del Tar Campania, della nuova udienza per la discussione dell'istanza cautelare al 28.09.18, per soprappiù Ricorso per Motivi Aggiunti notificato da parte di uno dei ricorrenti, è stato disposto l'ulteriore rinvio della decorrenza contrattuale alla data del 16.10.18;
- con successiva deliberazione n.845 dell'08.10.18, è stato disposto di procedere all'ulteriore differimento della decorrenza del nuovo contratto tenendo conto della data dell'08.01.2019 fissata dal Tar Campania per l'udienza pubblica di merito;

Vista

- la sentenza n.949/2019 (All.1) pubblicata il 20.02.2019 con la quale il Tar Campania ha definito il giudizio respingendo il ricorso principale e accogliendo, in parte, il ricorso per Motivi aggiunti, annullando, per l'effetto, il bando di gara e la delibera di aggiudicazione n.528/18;

Considerato che

- a fronte dell'accoglimento della suddetta Sentenza si è dovuto procedere alla predisposizione degli atti di una nuova procedura aperta per l'affidamento del medesimo Servizio apportando agli atti della gara le modifiche relative a quelle parti oggetto di censura del Tar;
- in particolare, come si evince in Sentenza, il Tar ha ritenuto non legittimo il criterio di aggiudicazione prescelto legato al solo prezzo atteso che non è da escludere *la capacità delle imprese di proporre soluzioni, migliorative, maggiormente innovative e soddisfattive sul piano della qualità del servizio oggetto di gara*, (Rif. Sentenza 949/19);

Dato atto che

- sono stati, pertanto, predisposti gli atti della nuova gara per l'affidamento del Servizio Portierato con il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs.50/16 e s.m.i.;
- inoltre, medio tempore, da parte di SORESA spa è stato dato avvio alla gara centralizzata per l'affidamento dei servizi di *vigilanza armata e di custodia e portierato per le sedi delle AASSLL e AAOO* della Regione Campania;

- entro la scadenza del 26.10.18, conseguentemente, sono stati trasmessi alla Centrale regionale per gli acquisti SORESA i dati sul relativo fabbisogno per questa AORN;

Preso atto che

- essendo stata avviata la gara centralizzata è stato possibile avviare procedura di gara per una durata annuale, con possibilità di rinnovo, e, comunque, con la clausola di risoluzione;
- atteso l'importo complessivo annuale del servizio è stato necessario acquisire la previa autorizzazione di SORESA all'autonomo espletamento di gara;
- a seguito di apposita richiesta di autorizzazione in deroga, prot.n.8906/U dell'01.04.2019, con nota prot. SRA-0007820-2019, trasmessa a mezzo PEC in data 02.05.2019, la So.Re.Sa spa, individuata ai sensi dell'art.9 del D.l. n.66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014 quale centrale unica di committenza regionale e soggetto aggregatore dall'art. 1 comma 28 della L.R. n.16 del 07 agosto 2014 che ha sostituito il comma 15 dell'art.6 della L.R. n.28 del 24 dicembre 2003, ha espressamente autorizzato questa AORN all'espletamento in autonomia della procedura di gara in oggetto del presente provvedimento (all.2 e 3);

Attestato

- che, come da vigente normativa in materia di appalti, la suddetta procedura, ai sensi dell'art.58 d.lgs n.50/2016, sarà espletata mediante piattaforma telematica di negoziazione costituita dalla piattaforma per l'espletamento di procedure di gara telematiche (Sistema Informativo Appalti Pubblici sanità - SIAPS) in dotazione a SO.RE.SA;
- nel contratto che sarà stipulato con la ditta che risulterà aggiudicataria della presente procedura di gara sarà inserita la clausola di risoluzione espressa nel caso in cui, pur in vigenza contrattuale, SORESA pervenga ad aggiudicare la gara centralizzata;

Ritenuto pertanto,

- di dover procedere ad indire la procedura negoziata - gara ponte - per l'affidamento annuale del Servizio Portierato dell'AORN di Caserta, a mezzo piattaforma SIAPS della Centrale Regionale SORESA spa della Regione Campania;
- di dover, altresì, provvedere, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, e al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività dell'AORN la prosecuzione del rapporto contrattuale con la ditta uscente S.S.P. per un ulteriore periodo di mesi 4, fino al 31.08.19, quale tempo minimo necessario per l'espletamento della gara;

Precisato

che l'UOC Provveditorato ed Economato ha predisposto gli atti di gara, che si allegano quale parte integrante alla presente deliberazione, finalizzati, ai sensi dell'art.60 del D.lgs. n.50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, all'indizione di una nuova procedura di gara, con procedura negoziata, per la stipula del contratto ponte, di durata annuale, per l'affidamento del Servizio Portierato, a mezzo piattaforma SIAPS della SORESA spa per la Regione Campania, a fronte di un massimale complessivo annuale pari ad €. 780.000,00 oltre iva (All.4 costituito da n.65 pagine), con la clausola sociale sussistendone i presupposti ex art.50 del D.Lgs.50/16, Decreto Correttivo 56/17 e Linee Guida A.N.A.C. n.13/19 recanti "La disciplina delle clausole sociali";

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia:


PROPONE

1. di procedere a indire la procedura di gara negoziata, per la stipula del contratto ponte, di durata annuale, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 co.2 del D.lgs. n.50/2016, per l'affidamento del Servizio Portierato dell'AORN di Caserta per un importo complessivo previsto pari ad €.780.000,00+IVA di cui l'importo di €.600.000,00 per costi del personale non soggetto a ribasso, con applicazione della clausola sociale ex art.50 del D.Lgs.50/16, Decreto Correttivo 56/17 e Linee Guida A.N.A.C. n.13/19 recanti "La disciplina delle clausole sociali";

2. di svolgere la suddetta procedura, ai sensi dell'art.58 d.lgs n.50/2016, mediante piattaforma telematica di negoziazione costituita dalla piattaforma per l'espletamento di procedure di gara telematiche (Sistema Informativo Appalti Pubblici sanità – SIAPS) in dotazione a SO.RE.SA;
3. di approvare gli atti di gara predisposti dalla UOC Provveditorato ed Economato in allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (all.4 costituito da n.65 pagine);
4. di prevedere nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli art.92 e 100 del d.lgs. n. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativo di infiltrazione mafiosa;
5. di prevedere apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo aggiudicato la convenzione/accordo quadro centralizzato già indetto per l'affidamento dello stesso servizio;
6. di prendere atto che i costi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC G.E.F. ai competenti conti di bilancio;
7. di nominare, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n.50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, quale R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) la Dott.ssa Marisa Di Sano, Direttore UOC Provveditorato ed Economato, relativamente alla procedura di gara e sino all'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto;
8. di prorogare, al fine di evitare disservizi e disagi per operatori ed utenti di questa AORN il rapporto contrattuale per il Servizio Portierato con la ditta uscente SSP fino alla data del 31.08.19;
9. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dec-Portierato, alla UOC GEF e Controllo di Gestione;
10. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile;

**IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO**

dr.ssa Marisa Di Sano



ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE:

Il costo derivante dal presente atto:

- è di competenza dell'esercizio _____ imputabile al conto economico _____ ed è da imputare al preventivo di spesa _____ / _____ che presenta la necessaria disponibilità;
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanz. _____

Il Direttore UOC GEF
Dr. Eduardo Chianese

Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gaetano Guftosa



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017
deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DELL'AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.

DISCIPLINARE DI GARA

L'AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta

INDICE

una procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n 50/2016, come integrato dall'art.39, comma 1 del D.lgs. n.56/17, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 co.2 del D.lgs. n.50/2016, per l'affidamento annuale del Servizio di Portierato e Guardiania dell'A.O.R.N. S.Anna e San Sebastiano di Caserta e con il presente documento disciplina la procedura e le modalità di partecipazione alla gara.

La presente procedura è gestita con sistemi telematici ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. — Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice). Per l'espletamento della procedura di gara, l'A.O. si avvale del "Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità" SIAPS – (in seguito Sistema) raggiungibile dal sito internet So.Re.Sa. S.p.A. (Società Regionale per la Sanità) www.soresa.it nella sezione: "Accesso all'Area riservata/Login". Tramite il Sito e il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un *browser* per la navigazione sul *web*;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema, con le modalità riportate nella guida "Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE" è reperibile all'indirizzo: www.soresa.it sezione "Per le imprese/Registrazione".

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.soresa.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara/Gare e nella Sezione "Bandi di gara e contratti" di questa AORN, raggiungibile all'indirizzo www.ospedale.caserta.it.

Per la partecipazione alla presente procedura di gara è indispensabile essere registrati a Sistema. Si rende noto che al fine di guidare gli operatori economici, interessati alla gara, nella registrazione al Sistema, è stato predisposto apposito documento dal titolo: "Manuale sulla registrazione e accesso Utenti OE" reperibile all' indirizzo: www.soresa.it sezione "Per le imprese/Registrazione".

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal Legale Rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico/schema di contratto, nei relativi allegati a detti documenti e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito o con gli eventuali chiarimenti. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché la documentazione sottoscritta da enti terzi, ma ascrivibile all'operatore economico partecipante, (es. fidejussioni a titolo di garanzia provvisoria) e qualunque altro documento richiesto dovranno essere sottoscritti con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000.

Si rammenta, inoltre, che, qualora necessario ai fini della partecipazione alla gara, all'interno della "Offerta Amministrativa", si possono inserire ulteriori allegati cliccando, volta per volta, sulla voce "Aggiungi allegato", compilando il campo "Descrizione" e inserendo l'allegato nella colonna "Allegato", purché tali allegati non contengano informazioni riconducibili sia direttamente che indirettamente alla componente prezzo.

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 40, 52 e 58 del Codice, l'offerta per la procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici con le modalità ivi descritte. Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Al fine dell'appropriata presentazione dell'offerta si raccomanda di prendere visione della guida: "Procedura Aperta - Manuale per la partecipazione", presente nell'area personale utente, sezione Documenti.

L'offerta, a pena di esclusione, deve essere collocata ed inviata al Sistema entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno** _____.

Ad avvenuta scadenza del suddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

È ammessa offerta successiva, a sostituzione della precedente, purché entro il predetto termine di scadenza.

Per procedere con la trasmissione della nuova offerta, in sostituzione di quella già inviata, occorre procedere cliccando la voce "modifica documento", seguendo la procedura indicata nella suddetta guida al paragrafo "Modifica e/o integrazione dell'offerta". Tale operazione dovrà essere effettuata dal medesimo utente (*account*) che ha predisposto/inviato l'offerta originaria.

La presentazione di due o più offerte, pervenute da parte di più utenti registrati al Sistema per conto della medesima azienda, sarà considerata "offerta plurima" e pertanto, al fine della partecipazione alla gara, sarà ritenuta valida l'ultima in ordine temporale di presentazione. Si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni di cui all'art. 32 comma 4, primo periodo, del Codice degli Appalti vigente.

È, inoltre, possibile, purché entro il termine di scadenza e qualora l'operatore economico lo reputi opportuno, ritirare l'offerta caricata a Sistema, procedendo come riportato all'interno della guida "Procedura aperta - Manuale per la partecipazione", nella sezione "Ritiro di un'offerta INVIATA", disponibile sul sito <http://www.soresa.it>. Dopo la scadenza suddetta, l'offerta collocata ed inviata a Sistema sarà ritenuta a tutti gli effetti vincolante per l'operatore economico, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice degli Appalti vigente.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo onere del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di So.Re.Sa. S.p.A. e della Stazione Appaltante.

Ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza, non sarà presa in considerazione nessuna offerta tardiva e il concorrente esonera la Stazione Appaltante e So.Re.Sa S.p.A. da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Tutte le comunicazioni, ivi compresi i chiarimenti (quesiti) avverranno tramite il Sistema ed avranno valore di notifica con tutti gli effetti di legge così come anche previsto dall'art. 5 bis del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si precisa, altresì, che le richieste di accesso agli atti potranno essere inviate esclusivamente tramite "Sistema" secondo le modalità espresse nel manuale "Procedura aperta - Manuale per la partecipazione" nella sezione "Invio Di Una Richiesta Di Accesso Agli Atti". Ad ogni buon conto, si riporta il n. di telef. 081-2128174- int 303- per eventuali contatti per problematiche di natura tecnica. Successivamente alla registrazione, gli operatori economici, al fine della presentazione dell'offerta, potranno consultare il documento: "Procedura Aperta - Manuale per la partecipazione", che sarà consultabile all'interno dell'area riservata di ciascuno alla sezione: "Documenti". In caso di partecipazione di consorzi stabili è necessario che, a Sistema, sia profilato e registrato il Consorzio medesimo, nella persona del legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione. In caso di partecipazione di RTI è necessaria la registrazione a Sistema di tutti gli OO.EE. afferenti alla RTI. La collocazione e l'invio dell'offerta a Sistema sarà a cura della Società mandataria. In caso di avvalimento è necessaria la registrazione anche dell'impresa ausiliaria e selezionarla mediante l'apposito comando nella scheda "Offerta amministrativa".

Si precisa che, nel caso in cui l'offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, deve essere allegata nella offerta amministrativa la copia scansionata della procura autentica con atto notarile e firmata digitalmente.

Art. 1. DURATA ED IMPORTO MASSIMALE

La gara sarà aggiudicata a lotto unico:

LOTTO UNICO	IMPORTO A BASE D'ASTA ANNUALE IN € IVA ESCLUSA	COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO (COMPRESO NELLA BASE D'ASTA)	COSTI PER LA SICUREZZA DA RISCHIO DA INTERFERENZA (NON COMPRESO NELLA BASE D'ASTA)
	€.780.000,00	€.600.000,00	€.3.840,00

Il contratto, che verrà stipulato a seguito dell'aggiudicazione della presente procedura, avrà una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula dello stesso, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il contratto sarà risolto qualora medio tempore venga aggiudicata la gara centralizzata da parte di SORESA spa.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell'art.45 del D.lgs. n.50/16, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti giuridici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4- ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Ai sensi del comma 1 dell'art.47 D.lgs. n.50/16, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dai medesimi soggetti salvo per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi del comma 2 dell'art.47 D.lgs. n.50/16, aggiunto dall'art.31, comma 1, del D.lgs. n.56/17, i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art.48 D.lgs. n.50/16, come modificati dall'art.31, comma 1, lettere f) e g), del D.lgs. n.56/17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Art. 2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le offerte devono pervenire a Sistema entro il termine perentorio delle ore **12:00** del giorno _____.

La gara d'appalto in seduta pubblica avrà inizio alle ore **10.00** del giorno _____ presso la sede legale della AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO", Via Palasciano, Caserta, Palazzina A, UOC Provveditorato-Economato, primo piano.

Art.2.1 Documentazione Amministrativa

La Documentazione Amministrativa, come di seguito specificata, dovrà essere contenuta in un'unica cartella compressa, denominata "Documentazione Amministrativa_ Nome ditta", firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega e dovrà essere collocata a Sistema nel campo "Documentazione Amministrativa", all'uopo predisposto nella documentazione Amministrativa; a tal fine si raccomanda di prendere visione

della citata guida "Procedura aperta — Manuale per la partecipazione", nella sezione "Modalità di compilazione della documentazione amministrativa". Qualora necessario, è possibile aggiungere ulteriori documenti/cartelle comprese nella "documentazione amministrativa" cliccando, volta per volta, sulla voce "Aggiungi allegato", compilando il campo "Descrizione" e inserendo il documento/cartella di che trattasi, firmato/a digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega, nella colonna "Allegato".

Nella cartella "Documentazione amministrativa" devono essere inseriti i seguenti documenti:

- 1) **allegato A/1:** da compilare mediante Dichiarazione sostitutiva (in caso di RTI dovrà essere resa da ciascuna impresa riunita; in caso di avvalimento dovrà essere resa anche dall'impresa ausiliaria) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
- 2) **allegato A/2:** da compilare mediante Dichiarazione (in caso di RTI dovrà essere resa da ciascuna impresa riunita; in caso di avvalimento dovrà essere resa anche dall'impresa ausiliaria) sottoscritta, con firma digitale, da parte dei seguenti soggetti:
 - dal titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - dai membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio con l'attestazione: di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80, co.1, D.lgs. n.50/16, come modificato e integrato dall'art.49 del D.lgs. n.56/17.

Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti sopraelencati. Ai sensi del 2° comma dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, secondo cui la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, essa potrà eventualmente essere resa anche dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore.

Con particolare riferimento all'art. 80 co.1 del D.Lgs.50/16 la dichiarazione di cui al successivo co. 3 dello stesso articolo deve contenere menzione di tutte le condanne subite, a prescindere dall'entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete alla stazione appaltante. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

- 3) **allegato A/3:** da compilare nel caso di associazioni di imprese o di consorzio ordinario o di GEIE non ancora costituiti, (utilizzare modello predisposto) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa concorrente attestante:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- c) le quote di esecuzione di ciascun impresa al raggruppamento e le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

La dichiarazione può essere unica per tutte le imprese riunite in RTI, ma deve contenere la sottoscrizione digitale dei legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del gruppo associato.

In alternativa, nel caso di associazioni di imprese o consorzio o GEIE già costituiti:

- a) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o del GEIE.
- 4) allegato A/4:** da compilare mediante Dichiarazione sostitutiva (deve essere resa da tutte le imprese riunite in caso di RTI) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzare modello predisposto), ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma digitale del legale rappresentante dell'impresa attestante:

A - Dimostrazione della capacità economico finanziaria:

- A.1. Idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno due Istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385/1993 attestanti la capacità economico-finanziaria dell'impresa. In caso di Raggruppamento è richiesta la presentazione di due referenze bancarie per la Mandataria e di una referenza bancaria per ogni Mandante; analogamente per i Consorzi Ordinari.
- A.2. Fatturato minimo specifico nel settore oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art.83, comma 5, del D.lgs. n.50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/17, al netto dell'IVA, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, non inferiore complessivamente al valore annuale stimato dell'appalto.

La motivazione sottesa alla richiesta del predetto requisito è correlata allo specifico interesse perseguito da questa stazione appaltante nella selezione del miglior contraente in considerazione della peculiare natura professionale delle prestazioni rimesse all'appaltatore teleologicamente orientate a garantire livelli qualitativamente elevati di servizio a tutela di interessi rilevanti, quali la salute e la sicurezza, sia delle parti direttamente coinvolte nell'esecuzione della prestazione che della collettività nonché per garantire che il servizio venga svolto da operatori economici con un'adeguata solidità economico finanziaria ed esperienza nel settore oggetto della gara.

B - Dimostrazione della capacità tecnica e professionale;

- B.1. elenco delle principali forniture inerenti l'oggetto dell'appalto, svolte regolarmente e con buon esito negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del Bando di gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati (indicare relativo indirizzo PEC delle strutture per agevolare il controllo) del servizio reso; l'importo complessivo triennale di dette forniture non potrà essere inferiore all'importo complessivo annuale della gara;

B.2. di essere in possesso alla data della pubblicazione del bando di gara, di Certificazioni di Qualità attinenti il servizio, almeno una;

In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari il requisito (lett. B/2) deve essere posseduto complessivamente dal R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari partecipanti.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) D.lgs. 50/2016 non ancora costituiti i requisiti (lett. B/1, B/2,) devono essere posseduti a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento, in rapporto alla percentuale di partecipazione, o dal consorzio.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni , consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 45, comma 2, lettera e), D.lgs. 50/2016 questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alle lett. B/1, B/2.

In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari il requisito (lett. A/2) deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria. Non vi sono sbarramenti minimi relativi alle mandanti.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla lettera A/2 posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art.45, comma 2, lettera e) D.lgs. 50/2016, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla lettera A/2.

La mancata sottoscrizione digitale costituirà causa di esclusione ai sensi del comma 9, art.83 del D.lgs. 50/2016, come modificato dell'art. 52, comma 1, lettera d), del D.lgs. 56/2017 e dall'art.38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

5) Ricorso all'avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 D.lgs. n.50/2016, come modificato e integrato dall'art. 56 del D.lgs. 56/2017, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta di requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo soprariportati avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

In particolare, ai sensi del comma 1 della norma in parola, il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto dovrà presentare le dichiarazioni nonché la documentazione ivi meglio indicata e di seguito per completezza riportata:

a) dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016, come modificato e integrato dall'art. 49 del D.lgs. 56/2017, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- b) dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) copia autentica del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria, ai fini della dichiarazione prevista dall'art.80 D.lgs. 50/2016, come modificato e integrato dall'art. 49 del D.lgs. 56/2017, attestante il possesso dei requisiti generali, deve utilizzare il modulo allegato A1 compilandolo nelle parti di competenza.

Inoltre, la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, come modificato e integrato dall'art. 49 del D.lgs. 56/2017, deve essere resa da parte dei soggetti tenuti alla stessa, appartenenti all'impresa ausiliaria (utilizzare Allegato A2).

6) Dichiarazione di idoneità professionale compilando il modulo **Allegato A/5**.

7) Scheda fornitore compilando il modulo **Allegato A/6**.

8) Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, come modificato e integrato dall'art. 59 del D.lgs. 56/2017, di importo corrispondente al 2% del valore complessivo dell'importo come riportato nella tabella art. 1.

La suddetta garanzia dovrà prevedere espressamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 4, D. Lgs. n 50/2016:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del c.c.;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co.2° C.C.;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere una validità pari ad almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di 180 giorni, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione deve essere intestata all'Azienda Ospedaliera di Caserta.

Per le Associazioni temporanee d'impresa non ancora costituite la garanzia su indicata dovrà riportare quali soggetti obbligati tutte le Ditte che comporranno il raggruppamento e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante delle Ditte medesime.

E' facoltà delle Imprese presentare la garanzia fidejussoria per un importo garantito in percentuali minori di quella richiesta ai sensi e con le modalità di cui all'art.93, comma 7 D.lgs. n.50/2016, come modificato e integrato dall'art. 59, comma 1, lett. e), del D.lgs. 56/2017.

In caso di Raggruppamento, per usufruire del beneficio, tutte le Imprese associate dovranno possedere la predetta certificazione.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, come modificato e integrato dall'art. 67 del D.lgs. 56/2017, qualora l'offerente risultasse affidatario, la stessa dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della Compagnia o suo delegato.

9) Attestazione dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella misura di seguito indicata.

Il pagamento della contribuzione deve avvenire con le seguenti modalità:

- a. versamento online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- b. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaitalia.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in copia autenticata ai sensi del DPR 455/2000 all'offerta.

Si raccomanda di specificare nella causale del pagamento esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il codice CIG.

Nel caso di RTI il versamento è unico ed effettuato dall'impresa capogruppo.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n.4806788, aperto Presso il Monte dei paschi di Siena (IBAN : IT 77 O 01030 03200 0000 04806788) (BIC PASCITMMROM) intestato alla Autorità della vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire copia autenticata ai sensi del DPR 455/2000 della ricevuta del bonifico bancario internazionale.

L'avvenuto versamento entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte costituisce condizione di ammissibilità alla gara.

10) **Il documento attestante l'attribuzione del "PASSOE"** da parte del servizio AVCPASS (vedi art.3).

11) **Dichiarazione**, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, sull'autorizzazione al trattamento dei dati personali (utilizzato il modulo allegato A/8).

12) **Copia dello schema di contratto** firmato digitalmente per espressa accettazione.

Art.2.2 Documentazione Tecnica.

L'Offerta Tecnica, come di seguito precisato, dovrà essere collocata a Sistema rispettando i campi all'uopo predisposti nella scheda "Caricamento Lotti", come di seguito specificati. A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida "Procedura Aperta - Manuale per la partecipazione", nella sezione "Modalità di compilazione della documentazione tecnica e dell'offerta economica". Nella cartella denominata "**Documentazione Tecnica**" dovrà essere inserita la documentazione tecnica, specificamente indicata **nell'Allegato A/7** e la stessa dovrà essere predisposta ed inserita secondo le modalità e nell'ordine specificati **nell'Allegato A/7**.

La documentazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da idonea traduzione.

Potranno essere presentate, ove ritenuto opportuno, le dichiarazioni di seguito indicate che, in tal caso, **dovranno essere inserite nei campi** "documentazione eventuale":

- Segreti tecnici e commerciali

Con apposita dichiarazione la ditta potrà indicare quali informazioni – e le parti dei documenti che le riportano - costituiscano, a proprio giudizio, segreti tecnici o commerciali. La suddetta dichiarazione dovrà essere motivata e comprovata e sarà valutata come possibile motivo di esclusione del diritto di accesso agli atti relativi, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. In relazione alla predetta ipotesi sarà comunque consentito l'accesso al concorrente per la tutela dei propri diritti in sede di giudizio (art.53 co.6 d.lgs. n.50/16).

La Commissione Giudicatrice avrà facoltà di richiedere alle imprese concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione o delle dichiarazioni inerenti la fornitura offerta, fissando per ciò un termine perentorio ultimo di presentazione, ai fini della relativa valutazione.

Nota Bene: A valle dell'inserimento/compilazione della documentazione di cui sopra, il Sistema genererà un file pdf riepilogativo di quanto presentato, denominato: Busta _TEC_1.pdf. Tale file dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Art. 2.3 Offerta Economica

L'Offerta Economica dovrà essere collocata a Sistema rispettando i campi all'uopo predisposti nella scheda "Caricamento Lotti", come specificati nel sistema per ciascun lotto pari a:

"Importo unitario orario omnicomprensivo di tutti gli elementi costitutivi del servizio alle condizioni di cui al C.S.A. e come da offerta tecnica esclusa iva e costi della sicurezza".

A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida "Procedura Aperta - Manuale per la partecipazione", nella sezione "Modalità di compilazione della documentazione tecnica e dell'offerta economica". La ditta concorrente, a pena di esclusione, deve compilare, tramite il Sistema, l'offerta economica, inserendo le informazioni richieste nei campi all'uopo predisposti

tramite il sistema SIAPS. Il Concorrente, altresì, nel campo "Spiegazioni ex art. 97 co. 1", appositamente predisposto all'interno della scheda "Caricamento Lotti", dovrà allegare una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dotato degli opportuni poteri di delega, attinente le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 1, del Codice, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Si precisa che, sulla base delle suddette spiegazioni sarà valutata la congruità delle offerte che risultassero anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 3 del Codice. L'operatore economico dovrà allegare, nel campo "Imposta di Bollo", appositamente predisposto all'interno della scheda "Caricamento Lotti", la copia della ricevuta di versamento come prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad €. 16,00 (sedici/00), relativa alla dichiarazione di offerta economica. In caso di partecipazione in forma associata, l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere ottemperato una sola volta ed è dovuto: nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice: dal consorzio medesimo; in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata. In caso di assenza di versamento, questa AORN sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà indicare il costo del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto.

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà indicare i Costi aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. La stima dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio, ai sensi dell'art. 97 comma 5, lettera c) del Codice e non soggetti a ribasso, come previsto dal D.lgs. 81/2008.

Nota Bene: A valle dell'inserimento/compilazione della documentazione di cui sopra, il Sistema genererà un file pdf riepilogativo di quanto presentato, denominato: "offerta _Eco.pdf". Tale file dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante:

- a) dell'impresa singola;
- b) di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- c) dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- d) del Consorzio, in caso di Consorzio stabile.

Nella documentazione economica dovrà, inoltre, essere inserita l'informazione sui prezzi unitari dei singoli elementi che costituiscono l'offerta iva esclusa, costo orario/operatore per eventuali incrementi e/o decrementi di attività, percentuale di sconto praticato, con un numero massimo di decimali.

Si evidenzia che sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso, pertanto non verranno accettate offerte pari o superiori ai valori riportati nella tabella offerta economica degli importi a base d'asta.

In caso di RTI ancora da costituirsi o consorzio ordinario non costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione da tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte della riunione o consorzio o da altri soggetti muniti di poteri idonei ad impegnare la volontà.

Non saranno prese in considerazione, al fine dell'aggiudicazione, le offerte non convenienti in quanto non inferiori alla base d'asta determinata moltiplicando il numero di ore indicate in CSA per il prezzo unitario orario.

Art. 3. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPass E UTILIZZO DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI

Alla luce del comunicato del Presidente ANAC del 04.05.16 (Deliberazione n.157 del 17.02.16 – Regime transitorio dell'utilizzo del sistema AVCPass) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico-organizzativo e economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica deve essere ancora acquisita attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BNDPCP), al fine di consentire a questa Stazione Appaltante di procedere alla verifica di detti requisiti attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito: www.avcp.it. L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella scheda Documentazione amministrativa, così come riportato all'articolo 2.1.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Nota Bene: al fine di consentire alla stazione appaltante la corretta verifica dei requisiti, l'operatore economico dovrà compilare opportunamente tutti i campi indicati nell'ACVPASS in fase di acquisizione del "PASSOE".

Art. 4. INTEGRAZIONE EVENTUALE DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE DAI PARTECIPANTI

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, sarà assegnato al concorrente il termine di dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto dell'offerta e/o dei soggetti responsabili della stessa.

Art. 5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co.2 del D.lgs. 50/2016, secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite.

Criterio	Punteggio massimo
----------	-------------------

Punteggio tecnico (PT)	70
Punteggio economico (PE)	30
Totale	100

Punteggio Tecnico - Max 70 punti.

Tale punteggio sarà attribuito sulla base della globalità del progetto organizzativo presentato dall'Impresa partecipante, tenuto conto della rispondenza del servizio a quanto richiesto negli atti di gara.

La documentazione Tecnica si riterrà non prodotta, con conseguente esclusione dalla gara, qualora sia stata formulata in maniera generica o non chiara o dettagliata in tutti i punti richiesti o, comunque, con soluzioni che modifichino, in modo sostanziale, quanto richiesto per il servizio oggetto della presente gara. Saranno ritenute idonee solamente le proposte relative alla Documentazione Tecnica che abbiano ottenuto una valutazione di almeno 36/70; le proposte che non raggiungeranno il predetto punteggio minimo saranno escluse dalle fasi successive di gara e non si procederà alla apertura delle relative schede a Sistema contenenti le offerte economiche.

Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana, o in traduzione certificata. L'inottemperanza di tale disposizione comporterà la non valutazione del documento redatto in lingua straniera.

Nessun compenso spetterà alle ditte concorrenti per la redazione dei progetti e dell'offerta. Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per i depositi cauzionali provvisori e per quelli definitivi.

L'accertamento delle/dei caratteristiche/requisiti minime/i e delle caratteristiche migliorative saranno svolte esclusivamente sulla documentazione tecnica presentata a Sistema, conformemente alle disposizioni del presente disciplinare e suoi allegati, dai concorrenti nella documentazione **Tecnica**.

Terminata la fase di accertamento del possesso delle caratteristiche/requisiti minime/i richieste/i, la Commissione procederà all'attribuzione del punteggio tecnico con riguardo alle Caratteristiche Tecniche migliorative (PT) sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicati.

• **Riparametrazione Punteggi Tecnici**

Parametro	Descrizione	Criteri motivazionali per l'espressione delle preferenze		Punteggio massimo
Q1	Valutazione del servizio offerto nel suo complesso, con particolare riferimento all'organizzazione di progetto proposta per garantire la qualità del servizio in termini di ore/lavoro (organigramma di progetto con ruoli e competenze, strutture di governo, meccanismi di coordinamento con l'AORN, meccanismi di integrazione tra le attività che compongono il servizio).	Efficacia della soluzione proposta per garantire la massima funzionalità ed efficienza	Discrezionale	20
Q2	Qualità e tempistiche di strumenti e modalità per la misura ed il controllo delle attività (sistema di autocontrollo di cui l'impresa intende dotarsi).	Efficacia della soluzione proposta in aderenza alle esigenze dell'AORN.	Discrezionale	15
Q3	Qualità del piano di formazione proposto destinato, in particolare, al miglioramento delle relazioni con il pubblico nella funzione di accoglienza	Efficacia della soluzione proposta per garantire la soddisfazione dell'utente e degli operatori dell'AORN.	Discrezionale	15
Q4	Soluzioni migliorative proposte per rispondere a specifiche criticità evidenziate nel sistema di entrata/uscita dall'AORN di clienti della struttura e operatori addetti	Saranno valutate le soluzioni migliorative offerte rispetto ai requisiti minimi richiesti	Discrezionale	10
Q5	Qualità e frequenza della reportistica destinata a rappresentare in maniera dinamica l'andamento delle attività	Efficacia della soluzione proposta in aderenza alle esigenze dell'Azienda	Discrezionale	10
Subtotale punti qualità				70

I punteggi conseguiti dalle offerte tecniche, risultanti dalla sommatoria algebrica dei singoli punteggi assegnati per ciascun criterio di valutazione, saranno riparametrati nel modo che segue.

$$Pt^{i\text{def}} = 70 \times Pt^i / Pt_{\text{max}}$$

dove:

$Pt^{i\text{def}}$ = punteggio definitivo del concorrente i-esimo (riparametrizzato)

Pt^i = punteggio, del concorrente i-esimo, risultante dalla attribuzione dei punteggi tecnici

Pt_{max} = punteggio tecnico massimo ottenuto dai concorrenti tramite l'attribuzione dei punteggi tecnici

Pertanto al concorrente che avrà ottenuto il punteggio massimo sarà attribuito un punteggio definitivo P_{def} di 70 punti, e gli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio tecnico in proporzione.

Punteggio economico – max 30 punti

Il punteggio attribuito alle offerte economiche verrà calcolato sulla base della seguente formula:

$$Pe(i) = 30 * (Val_{\text{min}} / Val_{i\text{-esima}})$$

Dove:

$Pe(i)$ = punteggio economico assegnabile a ciascuna offerta;

Val_{min} = il valore complessivo dell'offerta più basso tra le offerte ritenute valide presentate dalle ditte concorrenti;

$Val_{i\text{-esima}}$ = il valore complessivo dell'offerta presentata dalla ditta concorrente i-esima.

Art.6 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

6.1 Verifica della documentazione amministrativa

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte si costituirà il Seggio di Gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. Il Seggio sarà costituito da funzionari in servizio presso questa A.O.R.N. dotati di adeguate competenze in ambito giuridico-amministrativo.

In data _____ alle ore **10:00** presso la sede legale della AORN "S.ANNA E SEBASTIANO", Via Palasciano, Caserta, Palazzina A, UOC Provveditorato-Economato, primo

piano, avrà luogo la prima seduta pubblica e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, comunicati, con almeno due giorni di anticipo, per il tramite del *Sistema*.

Nel corso di detta seduta il Seggio di Gara procederà:

- a) alla verifica della ricezione delle offerte inviate per il tramite del *Sistema* entro la scadenza fissata;
- b) allo sblocco delle offerte e alla constatazione della documentazione amministrativa allegata da ciascun concorrente;

Si precisa che alla seduta di che trattasi potrà assistere un incaricato di ciascuna ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l'Impresa. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare.

In successiva/e seduta/e riservata/e, il Seggio di Gara deputato alle verifiche di carattere amministrativo, procederà all'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ed in particolare:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito/i verbale/i relativo/i alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del *Codice*.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del *Codice*, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del *Codice*, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCPass*, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

6.2 Commissione Giudicatrice

Preliminarmente all'inizio della fase di valutazione tecnica delle offerte, con Deliberazione aziendale si provvederà alla nomina della Commissione Giudicatrice deputata, ai sensi dell'art. 77 del *Codice*, alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico. Nelle more dell'istituzione presso l'ANAC dell'*Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici*, ai sensi dell'art. 216 co.12 primo periodo del *Codice*, e fino al termine del 15.07.19 (come statuito nel Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 10.04.19) i Commissari saranno scelti dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei criteri di competenza e rotazione e previa acquisizione di dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.

La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, uno dei quali è incaricato quale Presidente. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del *Codice*. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del *Codice*.

6.3 Valutazione offerta tecnica

In seduta pubblica, comunicata ai concorrenti per il tramite del *Sistema* ovvero via PEC, con almeno due giorni di anticipo, la Commissione procederà allo sblocco delle "Buste tecniche" collocate a *Sistema* e alla constatazione della documentazione inerente l'offerta tecnica ivi contenuta, presentata da ciascun concorrente.

In successive sedute riservate, la Commissione procederà:

- a) all'esame dei livelli minimi della fornitura, qualitativi e quantitativi, offerti rispetto a quelli richiesti nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati;
- b) ove siano rispettati i requisiti minimi, all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, secondo i criteri e le modalità sopra descritti;
- c) all'individuazione degli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento, dandone comunicazione al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del *Codice*. Non si procederà allo sblocco dell'offerta economica dei predetti operatori.

6.4 Valutazione offerta economica

In seduta pubblica, comunicata ai concorrenti per il tramite del *Sistema* ovvero via PEC con almeno due giorni di anticipo, il RUP e il Seggio di gara procederanno:

- a) a riferire l'esito delle valutazioni tecniche e a dare lettura dei punteggi riparametrati relativi alla valutazione delle offerte tecniche ammesse;
- b) allo sblocco delle "Buste economiche" collocate a *Sistema* e a dare lettura delle offerte presentate da ciascun concorrente.

Successivamente si proseguirà:

- c) ad assegnare i punteggi relativi all'offerta economica, sulla base dei criteri di cui sopra;
- d) a provvedere alla sommatoria dei punteggi conseguiti per le offerte tecniche ed economiche di cui, rispettivamente, ai punti sub a) e sub c).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo art.8.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del *Codice*, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione, procederà secondo quanto indicato al successivo art.7.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione - ovvero su iniziativa del RUP - provvede a dare tempestiva comunicazione al RUP dei casi di esclusione da disporre per:

- offerta, per la quale si sia accertato sulla base di univoci elementi, che non è stata formulata autonomamente, ovvero imputabile ad un unico centro decisionale;
- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione amministrativa e nell'Offerta Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del *Codice*, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte che, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del *Codice*, risultino inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice (o il RUP) ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Al verificarsi di uno dei casi di cui sopra esposto il RUP procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del *Codice*.

Art. 7 – VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del *Codice*, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle *Spiegazioni*, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le *Spiegazioni* fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del *Codice*, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 8.

Art.8 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il RUP, sulla base di tutti gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice e in base agli esiti della valutazione economica, formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del *Codice*, per cui si sia resa necessaria verifica di congruità delle offerte anomale, il RUP formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua, ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente ai sensi dell'art. 95, co. 12, del *Codice*.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del *Codice* è facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della fornitura o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5, del *Codice*, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, i documenti di cui all'art. 86 del *Codice*, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del *Codice*. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*;
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d), del *Codice*.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del *Codice*, **aggiudica l'appalto**.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del *Codice*, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, recederà dalla Convenzione laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del *Codice*.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del *Codice*, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente

accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del *Codice*, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), salvo quanto previsto dal successivo comma 10.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del *Codice*, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del *Codice* la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del *Codice* e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto.

Art. 9. CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marisa Di Sano – Direttore dell'UOC Provveditorato ed Economato.

E' possibile inviare richieste di chiarimenti attraverso il Sistema. Le risposte ai quesiti verranno caricati a sistema e pubblicate sul sito internet www.ospedale.caserta.it nella sezione bandi di gara.

Si specifica che il **termine ultimo per richiedere chiarimenti** è fissato entro e non oltre le ore **12:00** del giorno _____ e che il termine ultimo per la pubblicazione dei chiarimenti è fissato al giorno _____ per cui le società sono invitate a visitare il sito prima dell'invio dell'offerta.

Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul sito internet di internet www.ospedale.caserta.it nella sezione bandi di gara.

Art. 10. ALTRE INFORMAZIONI

- a) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della AORN;
- b) i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali dell'Azienda e l'impresa dovrà espressamente rilasciare, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, l'autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;

- c) le comunicazioni inerenti la gara d'appalto potranno avvenire per via elettronica mediante la pubblicazione sul profilo di committente;
- d) l'AORN si riserva il diritto – con provvedimento motivato - di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura;
- e) la garanzia cauzionale verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;
- f) ai sensi dell'art.5, comma 2, del D. Lgs. n 50/2016, la stipula del contratto avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
- g) ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione dei bandi ed avvisi relativi alla presente procedura per estratto sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
- h) in ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità, l'AORN:
 - acquisirà dalla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo, prima della stipula del contratto o della autorizzazione al subappalto, le informazioni antimafia di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998 sul conto dell'impresa aggiudicataria;
 - si impegna a fornire alla Prefettura i dati di cui all'allegato 4) al decreto legislativo n.490/1994;
 - si impegna a trasmettere, in via telematica, alla Camera di Commercio l'elenco delle imprese partecipanti alla gara, con l'eventuale indicazione delle imprese subappaltatrici, ove già note alla AORN all'atto dell'inoltro dell'istanza da parte della impresa partecipante alla gara, nonché ogni variazione relativa agli amministratori dell'impresa aggiudicataria.

ALLEGATI:

- A/1) Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000
- A/2) Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000
- A/3) Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000
- A/4) Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000
- A/5) Dichiarazione di idoneità professionale
- A/6) Scheda fornitore
- A/7) Schema di Offerta Tecnica
- A/8) Modulo trattamento dati
- Schema di Contratto
- Capitolato Tecnico
- Bozza DUVRI

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO PORTIERA-
TOE CUSTODIA DELLE STRUTTURE DELL’AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.**

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000¹ sottoscritta digitalmente

Il sottoscritto

nato a () il

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ²

della impresa

con sede in (), Via

in qualità di ³ (imprese ATI:)

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità

a) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di per la/le seguente/i attività

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- numero di iscrizione
- data di iscrizione
- forma giuridica
- sede
- codice fiscale e partita iva
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i *nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale*):

Nome	Cognome	Qualifica	Data nascita	luogo di nascita	residenza	C.F.

b) composizione azionaria o quote di partecipazione detenute dai singoli soci:

Nome	Cognome	Qualifica	Quota di
------	---------	-----------	----------

¹Far riferimento alle istruzioni di compilazione riportate in calce al presente documento.

²La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma

³Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)”

			partecipazione

c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 commi 1-2-4-5 del D. LGS 50/2016 così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017;

d) (Barrare il punto relativo alla propria situazione)

- che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall'art. 80 co.1 D.lgs. 50/2016 così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017;
- che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui al comma 1 art.80 d.lgs. n.50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:

nome	Cognome	Qualifica	data e luogo di nascita	residenza

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabile con la seguente allegata documentazione:

- e) l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro previsti dalla vigente normativa nonché dall'art.30 co.3 d.lgs. n.50/16;
- f) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, capitolato tecnico e schema di contratto oltre che le eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi aziendali da servire, per quanto possano incidere sull'esecuzione del contratto attuativo;
- h) di aver conoscenza dei luoghi dove dovrà essere adempiuta la esecuzione contrattuale;
- i) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
- j) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- k) di accettare che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento vengano indirizzate al seguente indirizzo di posta elettronica **certificata**: ; indicare anche il numero di fax: ;

- l) (in caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/16) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione sede legale di ciascun consorziato): ;
- m) che in caso di aggiudicazione della gara d'appalto si riserva la possibilità di subappaltare, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, le seguenti prestazioni: ed attesta che la quota percentuale della parte da subappaltare è la seguente: , contenuta entro il limite massimo del 30 % dell'importo contrattuale; e che, ai sensi dell'art.105 co.6 d.lgs. n.50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, l'indicazione della terna di subappaltatori è la seguente (di cui allega le rispettive autodichiarazioni ai sensi dell'art.80 d.lgs.n.50/2016 così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017);
- n) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica della regolarità con i versamenti dovuti nei confronti degli istituti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L, comunica quanto segue:
- Matricola INPS ; Sede competente ; Codice sede competente ;
 - Codice ditta INAIL Sede competente ; Codice sede competente ;
 - Indicazione della sede operativa: ;
- (se le posizioni INAIL o INPS fossero più di una dovrà essere allegato il relativo elenco)
- Totale Addetti al servizio, numero: ;
 - che il contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti è il seguente: ;
 - codice ISTAT della sede legale dell'Azienda: ;
- o) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato di stabilimento. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica della regolarità fiscale, si comunica quanto segue:
- Sede competente Agenzia dell'Entrate (indirizzo, fax o pec): ;
 - Volume d'affari superiore a 100 milioni di euro: si; no;

p) che l'impresa ha ottemperato alle disposizioni della legge 68/1999 "norme per il diritto al lavoro dei disabili";

q) (Barrare il punto relativo alla propria situazione):

- di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante della medesima procedura di affidamento, se tale situazione di controllo o relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, ed aver formulato l'offerta autonomamente; tale situazione di controllo sussiste con il seguente concorrente: .

A tal fine correda la presente dichiarazione dei documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

r) che non presenta offerta, al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che non partecipa a più R.T.I. e/o Consorzi;

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

, li

TIMBRO E FIRMA IN FORMATO DIGITALE

Istruzioni per la compilazione dell'Al. A1

- Il presente documento è in formato "modulo per la compilazione";
- Il documento permette la sola compilazione dei campi in grigio;
- Nei casi in cui sia ammissibile una lista di valori tra cui scegliere, il documento propone un menu a tendina da cui deve essere selezionato il valore applicabile;
- Per ogni tabella è previsto un tasto "+", tramite il quale possono essere aggiunte righe alla tabella, ed un tasto "-", tramite il quale può essere eliminata l'ultima riga della tabella

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO PORTIERATO E CUSTODIA DELLE STRUTTURE DELL'AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000

Il sottoscritto

nato a () il

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di <scegliere dall'elenco>¹

della impresa

con sede in (), Via

in qualità di <scegliere dall'elenco>² (imprese ATI:)

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 co.1 del D.lgs. 50/16 così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017;
- b) di aver riportato le seguenti condanne penali ³.

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

, li

TIMBRO E FIRMA IN FORMATO DIGITALE

¹ La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest'ultimo caso deve essere fornito dall'impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma. La dichiarazione deve essere resa anche dai seguenti soggetti: dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

² Inserire la dicitura opportuna tra: "Impresa singola" o "Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)" o "mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)"

³ Indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

ALLEGATO A/3 AL DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO PORTIERATO E CUSTODIA DELLE STRUTTURE DELL’AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000¹

Il sottoscritto

nato a () il

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ²

della impresa

con sede in (), Via

in qualità di ³ (imprese ATI:)

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità

- A) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo-gruppo all’impresa ;
- B) che si uniformerà alla disciplina disposta dall’art.48 D.lgs 50/16, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE o contratti di rete;
- C) che le quote di esecuzione al raggruppamento e le parti della fornitura che saranno eseguite sono le seguenti:

Impresa	Quota di partecipazione
---------	-------------------------

Parti della fornitura:

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

, lì

TIMBRO E FIRMA IN FORMATO DIGITALE

¹ Far riferimento alle istruzioni di compilazione riportate in calce al presente documento.

² La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma

³ Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)”

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO PORTIERATO E CUSTODIA DELLE STRUTTURE DELL’AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000¹

Il sottoscritto

nato a () il

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ²

della impresa

con sede in (), Via

in qualità di ³ (imprese ATI:)

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità

- A) che il fatturato minimo specifico nel settore oggetto dell'appalto, al netto dell’IVA, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando è il seguente (non inferiore al valore stimato dell'appalto pari a €.780.000,00):

_____ ;
_____ ;
_____ ;

- B) di essere in possesso di idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno due Istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385/1993 attestanti la capacità economico-finanziaria dell’impresa (*in caso di Raggruppamento è richiesta la presentazione di due referenze bancarie per la Mandataria e di una referenza bancaria per ogni Mandante; analogamente per i Consorzi Ordinari*);
- C) elenco delle principali forniture, inerenti l’oggetto dell’appalto, svolte regolarmente e con buon esito negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del Bando di gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati (indicare la PEC), delle forniture stesse; l’importo complessivo di dette forniture non potrà essere inferiore all’importo complessivo previsto a base d’asta;
- D) di essere in possesso alla data della pubblicazione del bando di gara, della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 in corso di validità con indicazione del numero, della società che l’ha emessa, della data di rilascio e data di scadenza;

¹ Far riferimento alle istruzioni di compilazione riportate in calce al presente documento.

² La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma

³ Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)”

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

, ñ

TIMBRO E FIRMA IN
FORMATO DIGITALE

*PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO PORTIERATO E
CUSTODIA DELLE STRUTTURE DELL’AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.*

DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE

ai sensi dell’Art. 26 D.lgs. 81/08

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000

Il sottoscritto

nato a () il

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di <scegliere dall’elenco>¹

della impresa

con sede in (), Via

in qualità di <scegliere dall’elenco>² (imprese ATI:)

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità

1. Che il personale impiegato per l’Appalto in oggetto:
 - risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex art.41 D.lgs. 81/08;
 - è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, art.36-37 D.Lgs. 81/08;
 - è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatatura CE), idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire;
 - è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro e dell’impresa in appalto.
2. Che l’Appaltatore possiede il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di miglioramento, ex art. 17 D.Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività.
3. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l’esecuzione dell’Appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo.

¹ La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma

² Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)”

4. Che il costo relativo alla sicurezza del lavoro è indicato nell'offerta, e dettagliato nelle misure adottate rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e forniture.
5. Che in caso di aggiudicazione di lavori, di servizi e delle forniture che richiedono installazione trasmetterà il documento di individuazione delle interferenze (non applicabile alle mere forniture).

Si comunica inoltre quanto segue

- Datore di lavoro: Tel. @ mail ;
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: Tel. @ mail ;
- Medico Competente: Tel. @ mail ;
- Rappresentante dei Lavoratori: Tel. @ mail ;
- Referente per la Sicurezza dell'Appalto in oggetto: Tel. @ mail .

Altre informazioni che si ritiene utile fornire in merito alla qualificazione organizzativa:

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

, li

TIMBRO E FIRMA IN FORMATO DIGITALE

ALLEGATO A/6 AL DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO PORTIERATO E
CUSTODIA DELLE STRUTTURE DELL’AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.
SCHEMA FORNITORE**

Denominazione e Ragione Sociale:

Sede Amministrativa:

Partita IVA:	codice fiscale:	
numero telefonico	numero fax	recapito @ Mail (uff. commerciale):
Referente commerciale:		

numero telefonico	numero fax	recapito @ Mail
-------------------	------------	-----------------

DEPOSITARIO CUI INDIRIZZARE GLI ORDINI:

Denominazione e Ragione Sociale:

Sede Amministrativa:

Partita IVA	codice fiscale	
numero telefonico numero verde	numero fax fax urgenze	recapito @ Mail :

Data, _____

Firma del Legale Rappresentante o di un suo Procuratore

ALLEGATO A/7

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO PORTIERATO E CUSTODIA DELLE STRUTTURE DELL’AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

1.DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	
1.1	DOCUMENTAZIONE INDICATA ALL’ART.13 DEL CSA
1.2	RISORSE UMANE IMPEGNATE Numero operatori impiegati, qualifica e relativo monte orario
1.3	ELENCO E DESCRIZIONE DELLE DOTAZIONI DI RISORSE STRUMENTALI La dichiarazione che le apparecchiature rispondono alle prescrizioni di sicurezza di cui al D. lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e che nei sistemi si sia tenuto conto di tutte le misure di prevenzione e protezione per i clienti e gli operatori addetti
1.4	Offerta Economica Senza Prezzo - debitamente completa con le informazioni analitiche degli elementi costitutivi dell’offerta. <u>Qualora siano presenti dati economici o dai quali si possa desumere il prezzo offerto la ditta sarà esclusa dalle successive fasi della gara</u>
1.5	DESCRIZIONE DEL PIANO DELLA FORMAZIONE La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risultino i contenuti, gli operatori coinvolti, il numero delle ore
1.6	CRONOPROGRAMMA FUNZIONALE DETTAGLIATO
2.DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	

DA COMPILARE SOLO SE EFFETTIVAMENTE PRESENTATA

N.B. NEL CASO IN CUI VENGA PRESENTATA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE LA STESSA DOVRA' ESSERE NUMERATA PROGRESSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL FASCICOLO DEDICATO ALLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALE

2.1	Segreti tecnici e commerciali e documentazione a comprova
2.3	Ulteriore documentazione tecnica ritenuta utile al fine della valutazione qualitativa del progetto offerto

**ALLEGATO A/8 al
DISCIPLINARE DI GARA**

Modulo trattamento dati – informativa ai fornitori

Il Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”) e il successivo Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) garantiscono che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

Per questi motivi l’AORN S.ANNA E S.SEBASTIANO con sede in Via Palasciano 81100 Caserta, in persona del Titolare è tenuta a fornire una precisa informativa, ai sensi dell’art.13 del Codice e dell’art.13 del GDPR, circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

1) Fonte dei dati

I dati personali oggetto del trattamento da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività posta in essere dall’Azienda Ospedaliera, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei relativi obblighi di riservatezza.

2) Finalità del trattamento

I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico connesse o strumentali all’attività dell’Azienda Ospedaliera, e precisamente:

- Adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull’usura, antiriciclaggio, oneri fiscali, etc.);
- Amministrazione dei fornitori;
- Amministrazione di contratti, ordini, spedizioni, fatture;
- Servizi assicurativi;
- Gestione del contenzioso;

Con riferimento alle suddette finalità il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per l’instaurazione, la prosecuzione e corretta gestione del contratto, pertanto l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà causare la mancata instaurazione del rapporto contrattuale, ovvero, in corso di tale rapporto, l’impossibilità a proseguirlo.

3) Modalità di trattamento dei dati

Tali finalità prevedono lo svolgimento delle operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e modificazione dei dati personali mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati dal Titolare o dai Responsabili del Trattamento.

4) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali potranno essere trasmessi a soggetti ai quali la comunicazione è prevista per legge o per regolamento, nonché, per l’esecuzione di obblighi contrattuali, a banche, assicurazioni, enti locali, consulenti, liberi professionisti, società ed imprese.

Per la comunicazione dei suoi dati personali, esclusivamente ai soggetti sopraindicati, è necessario che Lei ci fornisca il Suo consenso.

La invitiamo pertanto a compilare il modulo con la formula di consenso che troverà allegato.

5) Diritti di cui all’art.7 del Codice e all’art.15 del GDPR

Le comunichiamo inoltre che agli effetti del Codice:

Titolare del trattamento è il Direttore Generale dell’AORN S.ANNA E S.SEBASTIANO con sede in Via Palasciano 81100 Caserta.

Lei potrà rivolgersi al Titolare per far valere i Suoi diritti così come previsto dall’art. 7 del Codice e dall’art.15 del GDPR.

(NOME E COGNOME, DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE)

Preso atto dell’informativa che l’AORN S.ANNA E S.SEBASTIANO ha fornito, resa ai sensi dell’art.13 del Codice:

esprime il consenso

nega il consenso

alla comunicazione dei propri dati personali esclusivamente alle categorie di soggetti elencate nel punto 4) della Informativa

Luogo e data _____

Firma autografa sostituita da firma digitale
apposta ai sensi del D.lgs. n.82/2005
“Codice di Amministrazione Digitale” (CAD)

SCHEMA DI CONTRATTO
per l'affidamento delle forniture di
XXXXXXXXXX

TRA

..... con sede legale in e domiciliata ai fini del presente atto in, P. IVA, Cod. Fisc., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante,, giusta poteri allo stesso conferiti dalla in data

E

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. _____, repertorio n. ____] (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

E

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandante del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandataria ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via *Allegato 4* - ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. _____, repertorio n. ____] (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

E

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandante del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandataria ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. _____, repertorio n. ____] (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

PREMESSO

- a) che in qualità di stazione appaltante, ha indetto con lettera di invito prot. n. del ...una procedura negoziata per la fornitura di
- b) che i Fornitori che sottoscrivono il presente contratto sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel medesimo alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
- c) che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dalla presente Contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato speciale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- d) che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- e) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Contratto e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Contratto;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo quadro/Contratto, si intende per:

- a) **Contratto di Fornitura:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla, da una parte, ed i Fornitori, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli ordini di fornitura emessi da
- b) **Amministrazione:** l'AORN- sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare la Contratto e che possono, dunque, emettere ordinativi di fornitura basati sul presente Contratto;
- c) **Fornitore:** ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- d) **Capitolato Tecnico/speciale:** il documento allegato al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto del Contratto, esso disciplina inoltre le modalità per l'emissione degli ordinativi di fornitura;

Articolo 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- l'Allegato "A" (Capitolato speciale),
- l'Allegato "B" (Offerta tecnica di ciascun Fornitore),
- l'Allegato "C" (Offerta economica di ciascun Fornitore)

Il presente Contratto è regolato, in via gradata:

- a) dal contenuto del Contratto e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- c) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Contratto e relativi Allegati.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto l'Amministrazione contraente, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 3 - Oggetto del Contratto

Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti di fornitura.

Il presente Contratto è conclusa con i Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto con gli ordinativi di fornitura basati sulle condizioni stabilite nel presente Contratto e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato speciale.

Ciascun Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi connessi alla fornitura, così come definiti nel Capitolato speciale.

La nel periodo di efficacia del presente Contratto, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dal d.lgs. n.50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti e modalità previsti nei su richiamati articoli.

Articolo 4 - Durata del Contratto

Il presente Contratto avrà una durata di mesi, decorrenti dalla data di stipula dello stesso, periodo entro il quale potranno essere emessi ordinativi singoli di fornitura.

Articolo 5 – Disposizioni specifiche

1. Fermo restante quanto stabilito in altre parti del presente Contratto e relativi Allegati, l'Amministrazione:

- regolamerterà il subappalto;
- prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
- prevederà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
- stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
- prevederà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
- potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.

2. L'Amministrazione, inoltre, nomina nella persona di il Direttore dell'esecuzione.

Articolo 6 - Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nel Capitolato tecnico, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli ordinativi di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'AORN assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nel Contratto e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla AORN per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel contratto;
 - d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'AORN, per quanto di rispettiva competenza;
 - f) comunicare tempestivamente all'AORN le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre all'AORN qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
 - h) manlevare e tenere indenne l'AORN da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
8. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla AORN, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Contratto; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati negli ordini di fornitura.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare acconsente fin d'ora a erogare le eventuali prestazioni in aumento o diminuzione ai sensi e con le modalità di cui al d.lgs. n.50/2016;
10. Con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all'AORN il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'AORN, per la stipula del presente Contratto.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare alla AORN ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) inviare alla AORN con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla AORN le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Contratto, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

Articolo 8 - Verifiche e monitoraggio

Il Fornitore si obbliga a consentire all'AORN., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla AORN.

In ogni caso, l'AORN procederà alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato speciale.

Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, l'AORN si riserva di risolvere il Contratto.

L'AORN provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale dell'appalto ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. L'AORN ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte potrà risolvere -

relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - il presente Contratto.

Articolo 9 – Penali

1. Le penali sono definite nell'ART.8 del Capitolato speciale d'appalto;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. L'AORN potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a garanzia degli adempimenti previsti dal Contratto.
5. Nell'ambito della Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 10 – Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro ____/00 (____), mediante _____.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AORN fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della AORN verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla AORN. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di gara, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla AORN

Articolo 11 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla AORN la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che la AORN senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Contratto, nonché per la stipula del medesimo Contratto;
 - b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione del Contratto;

- c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica;
 - d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della AORN
 - f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 9 del presente Contratto;
 - g) raggiungimento dei valori massimi di penale per ognuno dei livelli di servizio previsti dall'art.14 del Capitolato tecnico;
 - h) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 14 (Riservatezza), 16 (Divieto di cessione del contratto), 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 23 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
3. In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione della Contratto l'AORN avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.
 4. La risoluzione del Contratto è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
 5. L'AORN potrà procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, risulti negativo per due volte consecutive.

Articolo 12 – Recesso

1. La AORN ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a. giusta causa,
 - b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
 - c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli ordini di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.. 3. La AORN potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

2. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'AORN.
3. Il recesso del presente Contratto è causa ostativa all'emissione degli ordinativi di fornitura, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Articolo 14 – Riservatezza

1. Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'AORN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'AORN.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 15- Responsabile della Fornitura

1. Ciascun Fornitore ha l'onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti della AORN per l'esecuzione del presente Contratto, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile il legale rappresentante del Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile, dovrà dare immediata comunicazione scritta alla AORN.

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'AORN., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto.
3. E' ammesso il subappalto nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.
Ciascuna Impresa partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta della prestazione o parte della prestazione come sopra individuata che intende subappaltare e la relativa misura percentuale.
In tal caso l'Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente delle prestazioni subappaltate.

L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
2. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice Appalti;

3. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Articolo 17 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'AORN azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'AORN, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 18 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e la AORN sarà competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capuavetere (CE)

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'AORN tratta i dati relativi al Contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. I Fornitori acconsentono espressamente al trattamento da parte dell'AORN, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto.
4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'AORN in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. In ogni caso, si conviene che l'AORN senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.
4. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R.

n. 445/2000 – il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 21 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

1. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dalla stazione appaltante con la prefettura di Caserta, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgcaserta.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8).
2. L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della AORN, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto dall'AORN di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Articolo 22 - Clausola finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della AORN e del Fornitore non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.

Caserta, li ___/___/_____

AORN

.....

IL FORNITORE

C.F.:

IL FORNITORE

C.F.:

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 3 (Oggetto del Contratto), Articolo 4 (Durata del Contratto), Articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) Articolo 8 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 9 (Penali), Articolo 10 (Cauzione), Articolo 11 (Risoluzione); Articolo 12 (Recesso); Articolo 13 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 14 (Riservatezza); Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto e subappalto); Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 18 (Foro competente); Articolo 19 (Trattamento dei dati personali); Articolo 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 21 (Clausola finale).

Caserta, li _____

IL FORNITORE

C.F.:

IL FORNITORE

C.F.:

IL FORNITORE

C.F.:



Procedura di gara per l'affidamento annuale del Servizio di Portierato e Custodia delle strutture dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

CIG: _____

CAPITOLATO SPECIALE

1. Oggetto del servizio e personale addetto

L'oggetto dell'appalto è rappresentato dall'insieme dei servizi di vigilanza non armata, portierato, custodia così come meglio descritti nel seguito, da erogarsi presso la sede dell'AORN di Caserta.

LOTTO	AZIENDE SANITARIE	Monte ore annue	MASSIMALE ANNUO (Iva esclusa e oneri)	costi annui di sicurezza da interferenza
LOTTO UNICO	AORN CASERTA	48.000	Euro 780.000	Euro 3.840,00

Il massimale costituisce il valore contrattuale massimo entro il quale la Ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare Ordinativi di Fornitura da parte dell'AORN e non è pertanto in alcun modo vincolante per quest'ultima.

1.1 Clausola sociale (ex art.50 D.Lgs.50/16 e s.m.i.)

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento di personale (ove previsto dal rispettivo CCNL di categoria).

Si riportano di seguito i dati relativi al personale che attualmente svolge il servizio con indicazione del CCNL applicato, livelli e qualifiche.

Nr. 21 unità CCNL Servizi Fiduciari così distinte:

- Nr.1 unità livello C con 6 scatti anzianità e mansione di Super visore;
- Nr.2 unità livello C con 4 scatti anzianità e mansione di coordinatore;
- Nr.1 unità livello C con 6 scatti anzianità e mansione di coordinatore;
- Nr.2 unità livello D con 2 scatti anzianità e mansione di Operatore di Sicurezza;
- Nr.10 unità livello D con 3 scatti anzianità e mansione di Operatore di Sicurezza;
- Nr. 3 unità livello D con 4 scatti anzianità e mansione di Operatore di Sicurezza;
- Nr. 2 unità livello D con 5 scatti anzianità e mansione di Operatore di Sicurezza;

Nr.06 unità CCNL Portieri di Fabbricato così distinte:

- Nr.1 unità livello C3 con 5 scatti anzianità e mansione di coordinatore;
- Nr.1 unità livello A3 con 3 scatti anzianità e mansione di Portierato;
- Nr.1 unità livello A3 con 4 scatti anzianità e mansione di Portierato;
- Nr.1 unità livello A3 con 5 scatti anzianità e mansione di Portierato.
- Nr. 2 unità livello A3 con 6 scatti anzianità e mansione Portierato;

Il passaggio di cantiere dovrà essere svolto con modalità che non determinino per l'utenza di questa AORN, per il personale e per gli operatori tutti, alcun disagio o conflittualità, nè disservizio di sorta nell'erogazione delle prestazioni.

A tal fine si confida nella leale collaborazione tra la ditta uscente e la ditta subentrante.

1.2 Organizzazione del servizio:

Ubicazione	N° unità	Media N° ore/die
Ingresso principale Via Tescione	n. 1 unità	24/24
Ingresso principale dipendenti – Via Tescione	n. 1 unità	11/24 ore/die in media
Ingresso Via La Pira	n. 1 unità	14/24
Pronto Soccorso	n. 1 unità	24/24
DEA	n.1 unità	24/24
Ronda notturna	n. 1 unità	7/24
Ronda giornaliera	n.1 unità	7/24
Ingresso pedonale dal parcheggio convenzionato a pagamento	n. 1 unità	12/24
Palazzina A – sede Uffici Amm.vi e Direzioni	n. 1 unità	11/24 ore/die in media

2. Durata dell'appalto

Il contratto avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione con opzione al rinnovo di ulteriori 12.

Nel corso del contratto l'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore una modifica del Piano degli Interventi sia a seguito di un eventuale stabile mutamento delle esigenze, sia in caso di eventi particolari che richiedano un'intensificazione del servizio appaltato.

Il contratto sarà risolto nel caso in cui durante la vigenza contrattuale dovesse essere aggiudicata la gara centralizzata da parte di SO.RE.SA. spa ad oggi in corso di espletamento.

3. Adempimenti della ditta aggiudicataria in rapporto al personale addetto

Gli operatori della ditta aggiudicataria dell'appalto dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabili alle esigenze del servizio.

La ditta deve garantire, per tutta la durata contrattuale, un dimensionamento dell'organico adeguato all'espletamento del servizio richiesto.

Nel servizio dovrà essere utilizzato esclusivamente personale in possesso delle qualifiche nonché degli standard e delle referenze professionali richieste. Il Fornitore è tenuto a rispettare quanto previsto dai CCNL in riferimento agli obblighi di assorbimento del personale delle ditte uscenti.

La Ditta dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori impegnati nel servizio, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, e in generale, da tutte le leggi e norme vigenti

o emanate nel corso dell'appalto, nazionali e regionali, sollevando le Amministrazioni da ogni responsabilità al riguardo.

Il personale deve indossare una divisa e un cartellino di riconoscimento nominativo. In particolare la Ditta dovrà, a proprie spese, fornire la divisa di lavoro (divisa uguale per tutto il personale) e il cartellino di riconoscimento, con foto, nome e cognome del dipendente.

Il Fornitore deve provvedere alla formazione e all'aggiornamento del personale con particolare riguardo alle innovazioni normative inerenti le prestazioni richieste, codice di comportamento.

L'A.O.R.N. potrà, nel corso dello svolgimento del servizio, per eventuali esigenze sopravvenute, apportare variazioni a seguito delle quali il Fornitore dovrà garantire modifiche all'assetto del dimensionamento del personale proposto.

È facoltà dell'A.O.R.N. richiedere al Fornitore la sostituzione di dipendenti che durante l'espletamento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o tenuto un comportamento non consono all'Amministrazione.

4. Descrizione dei servizi oggetto di appalto

Il servizio consiste nella presenza di operatori, non armati e, quindi, non è richiesta la qualifica di guardia giurata, che svolgono attività di custodia - portierato presso le postazioni indicate dall'A.O.R.N., durante gli orari e secondo le disposizioni ricevute.

Gli addetti al servizio dovranno:

- indossare un abbigliamento adeguato alle funzioni da svolgere oppure la divisa se richiesto dall'Amministrazione;
- esprimersi correttamente in lingua italiana ed avere i fondamenti della lingua inglese;
- avere conoscenze informatiche di base;
- mostrare sempre la massima disponibilità e gentilezza nei confronti degli utenti esterni e dei dipendenti dell'A.O.R.N..

Si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elenco delle principali attività che il personale dedicato al servizio di custodia - portierato, dovrà svolgere:

1. Apertura e Chiusura degli edifici

Provvedere all'apertura e chiusura degli edifici nel rispetto degli orari concordati con l'Amministrazione. In essa confluisce anche la gestione degli altri punti di accesso alla struttura, quali le finestre ad esempio, nonché la gestione delle luci e delle stazioni di lavoro. Le attività di controllo degli accessi potranno prevedere sistemi a mezzo centraline con monitor di controllo sulle telecamere posizionate nelle diverse sedi.

Ispezionare i locali al fine di verificare la presenza di persone all'interno della struttura, durante l'apertura e prima della chiusura dei locali, l'inserimento e la disattivazione dei sistemi di allarme e di sorveglianza, la consegna e la custodia delle chiavi.

2. Controllo e regolazione degli accessi

Provvedere alla gestione e al controllo dei flussi in entrata e in uscita, anche a mezzo movimentazione sistemi elettronici di sollevamento sbarre, a tal fine dovrà essere garantita l'accoglienza, la registrazione degli utenti, fornitori, visitatori, ospiti, l'assistenza alle persone disabili e il controllo degli automezzi in entrata e in uscita.

3. Reception e attività di front office

La prestazione comprende il servizio di prima informazione, la consegna di modulistica specifica, formulari, la ricerca del personale dipendente e la gestione di report informativi, secondo quanto precedentemente stabilito con l'Amministrazione.

4. Ricezione e smistamento della posta

Si prevede la gestione documentale della posta, la verifica dei documenti di trasporto merci e la consegna della documentazione.

5. Gestione centralino telefonico (eventuale, per fasce orarie, e solo su espressa richiesta dell'AO)

Gestione del centralino, smistamento delle telefonate in entrata nonché effettuazione delle chiamate in uscita richieste espressamente dai vari uffici.

6. Gestione misure di Sicurezza

L'attivazione di segnali di pericolo, collaborazione nell'attuazione delle procedure di evacuazione, antipanico e antincendio, provvedendo ad effettuare tutti gli interventi previsti dalle norme di

sicurezza.

In sede di stipula contrattuale l'AO fornirà per il tramite del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) tutte le informazioni di dettaglio relative alle attività richieste quali in particolare gli orari di apertura e chiusura degli accessi nonché le procedure interne previste per l'espletamento delle attività richieste.

Il servizio sarà remunerato sulla base della tariffa oraria di cui all'offerta economica moltiplicata per il numero di ore di attività erogate.

5. Corrispettivo

Il corrispettivo che sarà riconosciuto alla Ditta è calcolato sulla base della tariffa oraria di cui all'offerta economica per il numero di ore effettivamente rese.

Il procedimento amministrativo di verifica dell'attività svolta e successiva liquidazione del corrispettivo sarà attivato solo in presenza di servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ad ogni effetto compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio.

6. Fatturazione e pagamento

Il pagamento dei corrispettivi maturati dal Fornitore verrà effettuato sulla base di fatture mensili previa le necessarie verifiche circa il servizio svolto ed amministrativo-contabili. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al contratto, il dettaglio dei servizi prestati nel periodo di riferimento con indicazione delle quantità erogate e deve essere intestata e inviata in formato digitale a questa AORN all'indirizzo specificato in fase di stipula del contratto.

L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nel successivo paragrafo.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione notificata a mezzo raccomandata a/r.

7. Penali

L'Amministrazione a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione.

Le penali saranno applicate come segue:

- Per ogni inadempienza relativa al servizio di portierato si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo del canone annuale di aggiudicazione;
- Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica, verrà applicata una penale pari a 0,5 per mille dell'importo del canone annuale di aggiudicazione.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto e negli allegati richiamati; in tali casi verranno applicate al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto (canone annuale di aggiudicazione); quest'ultima prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. Riservatezza dei dati

Il servizio oggetto della presente gara dovrà essere prestato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/03 relativo al "Codice Privacy". La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il suo personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento (vedi successivo art.22).

8.1 Responsabilità

La A.O. di Caserta è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso. La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere la AORN che si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

9. - Divieto di interruzione del servizio

L'attività prestata dalla Ditta aggiudicataria, al fine di evitare l'interruzione del servizio pubblico essenziale erogato dalla A.O. di Caserta, non potrà essere sospesa. Nel caso di scioperi la Ditta aggiudicataria non potrà pertanto sospendere l'attività prestata individuando differenti modalità operative che consentano il rispetto della pianificazione degli interventi. La A.O. di Caserta ha facoltà di trattenere un importo rapportato al minor servizio erogato e al conseguente danno subito a suo insindacabile giudizio. Qualora la Ditta aggiudicataria, al verificarsi di cause di forza maggiore, si trovasse nelle condizioni di non potere assolvere pienamente ai propri doveri, dovrà comunicarlo tempestivamente alla A.O. di Caserta. Qualora il servizio non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze della A.O. di Caserta, la stessa provvederà a fornire il regolare svolgimento del servizio di cui al presente capitolato nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare alla Ditta inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'impresa appaltatrice abbia svolto solo in parte il servizio, la A.O. di Caserta potrà effettuare le corrispondenti detrazioni, pari all'equivalente delle prestazioni non effettuate per tutto il periodo di astensione, totale o parziale, dal servizio.

10. Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.30/06/03 n.196 (denominato "Codice privacy") i dati personali forniti saranno raccolti presso l'U.O.C. Provveditorato-Economato, in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura di gara (incluse le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art.11 del citato D.Lgs.n.196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art.4 della medesima normativa necessarie al trattamento in questione. I dati conferiti saranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni contenute nel D.Lgs.n.196/03. Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso.

I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno tranne che per i casi previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall'art.22 della L.241/90.

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra esposte e nei

limiti consentiti dalla normativa a:

- responsabili e incaricati di trattamento di articolazioni organizzative della A.O. di Caserta;
- legali incaricati per la tutela della A.O. di Caserta in sede giudiziaria;
- all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla Legge.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. L'interessato è titolare di diritti di cui all'art.7 del Codice Privacy, per cui, previa richiesta (mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) rivolta al titolare o al responsabile di trattamento, può:

- conoscere, mediante accesso, l'origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni;
- opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché
- pertinenti allo scopo della raccolta.

Titolare del trattamento: A.O. di Caserta.

11. Risoluzione del contratto

Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste dalla normativa vigente (in particolare si rinvia a quanto previsto dall'art.108 d.lgs. n.50/2016) e dai documenti contrattuali, la risoluzione del Contratto opera di diritto ai sensi dell'Art.1456 C.C.:

- in caso di frode, da parte dell'Appaltatore, o collusione con personale appartenente all'organizzazione del Committente o con i terzi;
- nel caso di inadempimenti o ritardi nella esecuzione dei servizi che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino per ciascun anno il 10% (dieci per cento) del canone annuale di Contratto;
- nel caso in cui, in relazione anche ad un singolo Servizio, la prestazione non sia rispondente alle prescrizioni contrattuali e tale inadempienza si verifichi per 5 volte, anche non consecutive, sulla base della segnalazione esplicita del Responsabile del Procedimento (o Direttore dell'Esecuzione);
- nel caso di violazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità finanziaria.

Avvenuta la risoluzione, il Committente comunicherà all'Appaltatore la data in cui deve aver luogo la consegna dei Servizi seguiti.

L'Appaltatore sarà obbligato all'immediata consegna dei Servizi nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari Servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione dei Servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

Il Committente si riserva ogni diritto a richiedere il risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese sopportate a causa della risoluzione. Il Committente avrà comunque facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

Nelle ipotesi di risoluzione del Contratto, il Committente potrà procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del d.lgs. n. 163/2006.

12. Recesso

Ai sensi dell'art.109 del d.lgs.n.50/2016, il Committente, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto stesso.

Il recesso, con preavviso di 20 gg, ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell'Appaltatore della raccomandata A/R con la quale il Committente comunica la volontà di recedere dal Contratto. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni suo diritto e pretesa, sarà riconosciuto

esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto

13. Stipula del contratto

La stipula del Contratto avverrà entro 60 giorni dalla intervenuta efficacia della aggiudicazione definitiva e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art.32 D.Lgs. n.50/2016.

14. Trattamento dei lavoratori. Osservanza dei contratti collettivi

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di tutela, salute e sicurezza dei lavoratori, nonché le norme in materia di contribuzione e retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico, normativo, previdenziale ed assistenziale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono servizi, nonché delle successive modifiche ed integrazioni dei contratti medesimi ed in genere da ogni altro Contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi summenzionati anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se questi non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Tutti i lavoratori impiegati devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All'uopo si precisa che l'Appaltatore deve trasmettere al Committente prima dell'inizio dell'attività l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa ove previsto la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici.

Prima della stipula del contratto, nonché in occasione di ogni pagamento ed in occasione della emissione del certificato di Verifica di conformità, si acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.

Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, verrà trattenuto dai pagamenti successivi l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione al Committente, neanche a titolo di risarcimento danni.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente potrà procedere al pagamento anche in corso di esecuzione del contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

I pagamenti eseguiti dal Committente direttamente ai lavoratori sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

15. Disposizioni antimafia e inerenti la prevenzione della criminalità e Protocollo di Legalità

L'Appaltatore è obbligato alla piena osservanza della vigente normativa antimafia e di prevenzione della criminalità

16. Controlli da parte del Committente

Il Committente, nel corso di esecuzione del Servizio può effettuare, tramite propri delegati rappresentanti, audit ed ispezioni senza obbligo di preavviso.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte dei delegati del Committente, saranno segnalate al Responsabile del Procedimento (o Direttore dell'Esecuzione) che provvederà a notificarle all'Appaltatore.

17. Cauzione di garanzia e spese contrattuali

A garanzia delle prestazioni dovrà essere presentata cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale secondo le modalità di cui all'art.93 commi 2 e 3 del D.lgs. n.50/2016.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte con la precisazione che, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

La garanzia fideiussoria definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art.93 co.3 D.lgs. n.50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione verrà svincolata ai sensi dell'art. 103 co.5 del d.lgs. n. 50/2016 a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo sarà automatico senza necessità di nulla osta dell'AORN con la consegna al garante da parte dell'Impresa del documento attestante l'avvenuta esecuzione della fornitura.

La cauzione dovrà avere quali beneficiario l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

18. IVA

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti al Contratto, fatta eccezione per l'IVA, che è a carico della Committente nella misura prevista dalla Legge.

19. Danni causati da eventi di forza maggiore

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedute e imprevedibili per le quali l'Appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte ad evitarli.

I danni che dovessero derivare a causa della arbitraria esecuzione dei Servizi in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Committente.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati al Committente entro tre giorni dall'inizio del loro avverarsi, mediante raccomandata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

20. Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art.106, del d.lgs. n.50/2016, il prezzo dei servizi oggetto dell'affidamento sarà sottoposto ad aggiornamento alla fine di ogni esercizio annuale sulla base dell'indice di variazione prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (Indice FOI) mensilmente pubblicato dall' ISTAT. Per il primo anno non è dovuta alcuna revisione prezzi.

21. Pagamenti - Subappalto

21.1 Pagamenti

I pagamenti relativi ai servizi svolti dall'Appaltatore sono subordinati alla verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale del medesimo (D.U.R.C.).

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento (o Direttore dell'Esecuzione) della perfetta esecuzione dei Servizi.

L'importo dovuto sarà corrisposto - sulla base dell'importo unitario orario offerto in gara dall'Appaltatore - in rate mensili posticipate in rapporto al numero delle ore di servizio rese. Il pagamento sarà effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture.

L'ultima fattura dell'anno contrattuale conterrà l'importo dovuto a conguaglio per l'eventuale revisione dei prezzi, ad esclusione del 1 anno.

21.2 Obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria

L'Appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre l'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a darne immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta. L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta, si obbliga altresì ad inserire nei contratti di subappalto e/o subcontratti una clausola con la quale il subappaltatore e/o il subcontraente si impegnano a rispettare e far rispettare integralmente, per quanto di loro competenza, la legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre il subappaltatore ovvero il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a darne immediata comunicazione all'Appaltatore, al Committente, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, ove ha sede l'Appaltatore. Nella predetta clausola dovrà essere, altresì, specificato l'obbligo del subappaltatore e/o subcontraente di inserire analoga clausola in tutti i subappalti e/o subcontratti eventualmente stipulati dal medesimo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente commessa costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto. Entro venti giorni dalla stipula del contratto l'appaltatore comunica gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, al presente Appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di mancata comunicazione entro i termini sopra indicati, tutti i pagamenti rimarranno sospesi.

22. Riservatezza

Tutti i documenti prodotti dall'Appaltatore, inerenti l'oggetto del contratto di che trattasi, saranno di proprietà del Committente.

L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente o che derivasse dall'esecuzione dei Servizi per l'Azienda.

Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del Committente. L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente, eventualmente illustrando con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Appaltatore, sino a che la documentazione dei lavori non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare del Committente sul materiale scritto e grafico inerente ai Servizi resi all'Azienda Ospedaliera nell'ambito del Contratto, che intendesse esporre o produrre.

23. Verifica di conformità

L'Azienda Ospedaliera, procederà alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101 D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., che procederà all'accertamento del regolare adempimento da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni contrattuali.

Il responsabile unico del procedimento si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto per il controllo dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art.111 del D.lgs. n.50/2016, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Per le ipotesi di risoluzione e recesso si rinvia a quanto previsto dagli artt.108-109 del d.lgs. n.50/2016.

24. Non conformità dei servizi

Qualora il Committente rilevasse l'esistenza di non conformità di una qualunque parte dei Servizi eseguiti dall'Appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere all'Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti fissandogli all'uopo un termine perentorio (per le penali v. supra §7).

L'Appaltatore non avrà diritto al riconoscimento degli eventuali maggiori costi sopportati per rimediare alle non conformità e/o inadempimenti, qualora le deficienze riscontrate fossero addebitabili a sue specifiche responsabilità.

25. – AVVALIMENTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI

25.1 E' ammesso l'avvalimento a termini dell'art. 89 del D.Lgs 50/16 e s.m.i..

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

A tal fine, e in conformità all'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre nella Busta n.1 "documentazione amministrativa", la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il modello di cui all'Allegato A del disciplinare nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Azienda Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.

45 del D. Lgs. n. 50/2016, né si trova in una delle situazioni di cui all'art. 48 d.lgs. n.50/2016 con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;

- e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, ed anche dell'eventuale periodo di proroga, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

L'Amministrazione aggiudicatrice, e per essa la Commissione Giudicatrice, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, in conformità alle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, non è ammessa l'utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla stessa.

25.2 Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.105 e 106 del D.lgs. n.50/2016 come modificato dal Decreto Correttivo 56/17. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

25.3 Subappalto

Di norma la Ditta aggiudicataria effettua in proprio il servizio affidato.

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art.105 del D.lgs. n.50/16 nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Ciascuna Impresa partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta della prestazione o parte della prestazione come sopra individuata che intende subappaltare e la relativa misura percentuale.

In tal caso l'Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente delle prestazioni subappaltate.

L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
2. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice Appalti;
3. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'affidatario è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

26. – CONTROVERSIE E NORME COMUNI

Ai sensi dell'art.206 d.lgs. n.50/16, qualora insorgano controversie in fase esecutiva del contratto circa la corretta valutazione dell'esattezza della prestazione pattuita, si applicano le disposizioni dell'art.205 del d.lgs. n.50/2016.

Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà di competenza esclusiva del foro di Santa Maria Capua Vetere.
Per quanto non previsto espressamente dal presente capitolato tecnico e dal disciplinare di gara, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici

*PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO PORTIERATO
E CUSTODIA DELLE STRUTTURE DELL'AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.*

**ALLEGATO AL
DISCIPLINARE DI GARA**

BOZZA DUVRI

Indice

1. PREMESSA.....	3
2. DEFINIZIONI.....	4
3. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD.....	5
4. MISURE GENERALI PER LA SICUREZZA.....	6
5. COSTI DELLA SICUREZZA.....	6

1. PREMESSA

L'art. 26 *"Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"* del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l'*"interferenza"* nella circostanza in cui si verifichi *"un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ambiente/territorio con contratti differenti"*.

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il

predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

L'AORN S.Anna e S.Sebastiano agisce quale stazione appaltante ed è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi standard (Allegato 9 al Disciplinare di Gara). Si precisa che sarà cura della medesima AORN integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

In particolare, il presente documento, come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni oggetto della "Gara a procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento del servizio di custodia e portierato", che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

2. DEFINIZIONI

La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le relative definizioni.

TERMINI	DEFINIZIONI
Amministrazioni	Le Amministrazioni che utilizzano il contratto nel periodo della sua validità ed efficacia richiedendo i servizi oggetto del Capitolato Tecnico mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura ovvero i soggetti presso i quali deve essere eseguito il contratto
Fornitore	L'impresa (RTI o Consorzio) risultata aggiudicataria <eventuale in caso di gara a più lotti: di uno o più lotti> e che conseguentemente sottoscrive il contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i servizi oggetto del Capitolato Tecnico.

Datore di Lavoro	<p>Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.</p> <p>Secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.</p>
DVRI standard	Il presente documento.
DUVRI	Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 d.lgs 81/2008 e s.m.i. che la singola Amministrazione è tenuta a redigere, integrando il DVRI standard.
Lavoratore	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

3. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Tali interferenze potrebbero generare dei rischi e quindi richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli.

Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore, potrebbero verificarsi rischi derivanti da:

- esecuzione del servizio oggetto d'appalto durante l'orario di lavoro del personale delle Amministrazioni e/o durante la presenza di utenti;
- compresenza di utenti delle Amministrazioni;
- compresenza di lavoratori di altre ditte;
- movimento/transito di mezzi;
- rischio scivolamenti (pavimenti, scale, rampe, ecc...);
- interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati;
- temporanea disattivazione di sistemi antincendio;
- temporanea interruzione servizi di riscaldamento/raffrescamento;
- probabili interventi sugli impianti;
- probabili interventi di opere murarie;

- probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri delle Amministrazioni;
- probabile movimentazione manuale di carichi;
- probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari.

Si precisa che il presente documento dovrà essere integrato dalla Amministrazione, prima della stipula del contratto, con i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, individuando le misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, integra gli atti contrattuali.

4. MISURE GENERALI PER LA SICUREZZA

I rischi da interferenza di cui al presente documento sono eliminabili o riducibili tramite l'osservanza di norme di comportamento da parte del personale del Fornitore;

In via generale il personale del Fornitore dovrà osservare quanto segue:

- l'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose dovrà essere preventivamente autorizzata;
- l'accesso agli edifici del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate alle attività oggetto del contratto;
- l'orario di lavoro dovrà di norma essere concordato con l'Amministrazione;
- l'obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento di cui all'art.6 della L.123/2007;
- il divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- l'obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito;
- il divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;
- il divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- il divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.

Le misure tecnico-organizzative da adottare da parte Fornitore, al fine di ridurre al minimo il rischio di interferenza, possono sostanziarsi nella formazione del personale sulle norme di comportamento da tenere nonché sui temi della sicurezza sul posto di lavoro attraverso corsi, seminari, riunioni, ecc..

5. COSTI DELLA SICUREZZA

Per quanto descritto nei precedenti paragrafi, la prevenzione e riduzione dei rischi d'interferenza, consiste nell'informazione e formazione del personale del Fornitore, di conseguenza si stima che i costi per la sicurezza siano pari a € 3.840,00 annui iva inclusa.

Publicato il 20/02/2019

N. 00949/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03048/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3048 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Sistemi di Sicurezza s.r.l., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con Pegaso s.r.l. Servizi Fiduciari; Pegaso s.r.l. Servizi Fiduciari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Antonio Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Innocenzo Militerni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Scala Enterprise s.r.l., Avvoltoi Security di Cunzo Antonio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Fulvio Savastano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di rilievo nazionale e di alta specializzazione di Caserta n. 528 del 16 luglio 2018, a firma del D.G. dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, successivamente comunicata, con la quale la predetta Azienda ha definitivamente aggiudicato la procedura aperta per l'affidamento del Servizio Portierato;
- della proposta di deliberazione del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato della predetta Azienda Ospedaliera, a firma della dott.ssa Marisa Di Sano, riportata e richiamata nella predetta deliberazione che ne ha preso atto e l'ha approvata, nonché dei relativi pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
- dei verbali di gara n. 1 dell'8 novembre 2017, n. 2 del 14 novembre 2017, n. 3 del 30 novembre 2017 e n. 4 del 23 gennaio 2018 in uno alla scheda di valutazione del 4 gennaio 2018 relativa alla conformità delle offerte tecniche presentate, redatta dall'UOC Provveditorato ed Economato;
- dei verbali di verifica anomalia del 3 aprile 2018 e del 10 aprile 2018;
- dei successivi verbali di verifica anomalia del 17 aprile 2018, del 26 aprile 2018 e dell'8 maggio 2018, richiamati nell'impugnata deliberazione di aggiudicazione, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- del giudizio di anomalia operato sull'offerta presentata dalle imprese ricorrenti, di cui non si conoscono né gli estremi né il contenuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale fra cui, sempre per quanto occorrer possa, la nota del Direttore UOC Provveditorato ed Economato, a firma della dott.ssa Marisa Di Sano, con la quale sono state richieste giustificazioni all'offerta presentata dalle odierne ricorrenti, nonché la successiva nota sempre del menzionato Direttore UOC Provveditorato ed Economato con la quale le imprese ricorrenti sono state convocate presso gli uffici dell'UOC al fine di

illustrare le giustificazioni rese, nonché per quanto possa occorre la deliberazione n. 116 dell'11 settembre 2017, il bando e disciplinare di gara e il relativo capitolato; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dall'Azienda Ospedaliera con l'ATI Scala Enterprise/Avvoltoi Security ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. e, conseguentemente;

per il conseguimento:

- della tutela in forma specifica consistente nell'aggiudicazione della gara e del relativo contratto ai sensi dell'art. 124 del c.p.a., con espressa domanda di subentro nel contratto eventualmente stipulato ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente;
- di tutti i danni patiti e patienti dalle odierne ricorrenti in conseguenza dell'illegittimità dell'impugnata aggiudicazione nell'ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Tribunale non dichiari l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato e non disponga il richiesto subentro.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e della costituenda ATI Scala Enterprise s.r.l. e Avvoltoi Security di Cunzo Antonio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2019 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame l'ATI Sistemi di Sicurezza impugna la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di rilievo nazionale e di alta specializzazione di Caserta n. 528 del 16 luglio 2018,

recante l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento del servizio di portierato, della durata di un anno, in favore della costituenda ATI Enterprice e Avvoltoi Security (disposta in applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, co. 4, del D. Lgs. n. 50/2016), nonché la sua esclusione dalla procedura per anomalia dell'offerta.

2. A sostegno del gravame la ricorrente formula tre articolati motivi in diritto, con cui lamenta la violazione dell'art. 97, D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 3, L. n. 241/90, la violazione della *lex specialis* di gara e del principio del *clare loqui* nonché l'eccesso di potere per sviamento, carenza e difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, erroneità e ingiustizia manifesta.

2.1 Con i primi due motivi, essa lamenta l'illegittimità della propria esclusione dal seguito della procedura, in quanto:

- la valutazione svolta dalla S.A. sarebbe del tutto immotivata, mentre, come pacificamente riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, avrebbe dovuto essere supportata da una motivazione assolutamente rigorosa nel far emerge le ragioni della ritenuta insostenibilità dell'offerta e, dunque, dell'esclusione che ne è conseguita;

- l'offerta prodotta, contrariamente a quanto *ex adverso* ritenuto, sarebbe assolutamente seria, sostenibile ed affidabile, come chiaramente evincibile dalle articolate giustificazioni presentate, idonee a dissipare le perplessità e i rilievi formulati dalla S.A., in particolare, con la nota di convocazione per l'audizione del 10 aprile 2018.

2.2 Con il terzo motivo, infine, la ricorrente si duole della mancata esclusione dell'ATI aggiudicataria, non avendo fatto pervenire tempestivamente le giustificazioni richieste dalla stazione appaltante a mezzo pec in data 6 febbraio 2018, ovvero nel termine perentorio di quindici giorni all'uopo assegnato a pena di esclusione, posto che le stesse risultano pervenute solo in data 22 febbraio 2018 (prot. n. 4880/E).

2.3 Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 settembre 2018, parte

ricorrente, alla luce della ulteriore documentazione prodotta in giudizio dall'Amministrazione resistente, ha ribadito l'illegittimità del giudizio di anomalia, chiedendo l'annullamento della sua esclusione, con conseguente travolgimento dell'aggiudicazione definitiva operata in favore del raggruppamento controinteressato.

2.3.a Più in dettaglio, l'ATI Sistemi Sicurezza:

I) ha rimarcato, ancora una volta, il mancato adempimento da parte della stazione appaltante all'obbligo di rigorosa, analitica ed esaustiva motivazione delle ragioni che hanno spinto a valutare incongrua l'offerta, stante l'insufficienza del ricorso a mere formule di stile, con cui la S.A. si è limitata a rilevare che *"le giustificazioni adottate non risultano idonee a rimuovere i dubbi in merito alla congruenza del prezzo dell'offerta"*;

II) ha stigmatizzato la mancata indicazione delle ragioni per cui, nonostante le esaustive giustificazioni fornite, la S.A. non ha ritenuto superati i rilievi di incongruenza della propria offerta, non chiarendo in che termini le voci fondo di previdenza (FASIV) e contributo di solidarietà (COASCO) dovevano ritenersi ad essa applicabili e come eventualmente l'assenza di tali voci era idonea ad incidere sulla congruità dell'offerta (in presenza peraltro di riserve economiche tali da coprire abbondantemente i relativi costi); del perché non sarebbero utilizzabili i contratti aziendali e in cosa essi debordino dalle disposizioni che i vari contratti collettivi utilizzabili per l'appalto in parola prevedono; in che modo possa mai incidere il costo della voce "vacanza contrattuale" se le imprese corrispondono più di quello che per essa è previsto.

2.3.b In via gradata, la ricorrente ha contestato la scelta del criterio di aggiudicazione prescelto dalla S.A., deducendo l'illegittimità *ab origine* della gara e dunque di tutti i suoi atti, compresa l'aggiudicazione in favore delle attuali imprese controinteressate, posto che, vertendosi in tema di gara avente ad oggetto un servizio ad alta intensità di manodopera, non poteva che farsi ricorso al criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, senza possibilità di alcuna deroga in favore del criterio del minor prezzo, a nulla rilevando la circostanza che il servizio sia caratterizzato da elevata ripetitività, ovvero da caratteristiche standardizzate.

3. Si sono costituiti per resistere al ricorso l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e la costituenda ATI Scala Enterprise s.r.l. e Avvoltoi Security, chiedendone la reiezione.

4. All'udienza dell'8 gennaio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Occorre preliminarmente scrutinare le plurime eccezioni in rito di irricevibilità e inammissibilità sotto diversi profili del ricorso per motivi aggiunti, spiegate dalla difesa dell'Azienda resistente.

5.1 Destituita di fondamento è l'eccezione di irricevibilità per aver la ricorrente notificato detto ricorso oltre trenta giorni decorrenti dalla intervenuta pubblicazione sul sito ufficiale dell'intervenuta aggiudicazione, posto che ai fini della decorrenza del termine per la relativa impugnazione non può prescindere dalla essenzialità della comunicazione effettuata dalla S.A. ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016 (sul punto *cfr.* Consiglio di Stato, sez. V, 27 aprile 2017 n. 1953; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 30 ottobre 2018, n.1406).

Nel caso in esame detta comunicazione è intervenuta solo il giorno 19 luglio 2018, sicché il ricorso per motivi aggiunti risulta tempestivamente notificato in data 17 settembre 2018.

5.2 Priva di fondamento è anche l'ulteriore eccezione di tardività dell'impugnativa rivolta avverso la clausola del bando che ha fissato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in tesi della resistente proponibile entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara.

Sul punto il Collegio intende richiamare placidi principi giurisprudenziali, anche della Sezione (*cfr.* sentenza n. 4 febbraio 2019 n. 562), circa i requisiti di concretezza e attualità della lesione che devono qualificare l'interesse al ricorso, ribaditi di recente dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2018, in

relazione all'esame di analoga questione concernente l'immediata impugnabilità delle clausole del bando che fissano il criterio di aggiudicazione della gara.

In tale occasione, si è ribadito che le clausole non escludenti, qual è senz'altro quella censurata con l'odierno gravame, vanno impugunate unitamente al provvedimento che rende attuale la lesione, imponendosi altrimenti all'offerente di denunciare la clausola del bando sulla scorta della preconizzazione di una futura ed ipotetica lesione, al fine di tutelare un interesse - quello strumentale alla riedizione della gara - certamente subordinato rispetto all'interesse primario - quello a rendersi aggiudicatario - del quale non sarebbe certa la non realizzabilità (*cfr.* C.d.S., Ad. Plen. n. 4/2018).

5.3 Neppure valida è l'ulteriore eccezione di difetto di interesse all'impugnazione delle regole di gara per l'intervenuta esclusione dell'ATI Sistemi Sicurezza per anomalia dell'offerta.

In tal caso, infatti, l'interesse fatto valere dalla parte ricorrente, di natura strumentale, attiene proprio alla riedizione della procedura sulla base delle legittime regole fissate dal d.lgs. 50/2016 in tema di criteri di affidamento, sicché sussiste un'effettiva utilità pratica ritraibile dall'accoglimento del ricorso avverso la disciplina di gara, con travolgimento, in via derivata, dell'aggiudicazione in favore del controinteressato.

Peraltro va rimarcato che l'esclusione non è stata decretata per insussistenza delle condizioni per la partecipazione alla gara, ma per la ritenuta anomalia dell'offerta, così rafforzando le argomentazioni spese dal Raggruppamento ricorrente circa l'interesse a censurare la scelta del criterio di aggiudicazione che, in tesi, lo ha portato a presentare un'offerta ritenuta poi incongrua dalla stazione appaltante, proprio in diretta consequenzialità con l'illegittimità denunciata.

6. Passando dunque all'esame di merito dei ricorsi, per semplificazione espositiva, gioverà enucleare le questioni centrali sottoposte al Collegio. Esse investono:

a) *in primis*, la legittimità del giudizio di anomalia per come formulato dalla

Stazione appaltante in relazione all'offerta economica presentata in gara dalla ricorrente, recante un ribasso del 30% rispetto alla base d'asta (primi due motivi del ricorso principale e per motivi aggiunti);

b) in subordine, la possibilità per la S.A. di derogare all'obbligo imposto dall'art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016 di ricorrere - per i servizi ad elevata intensità di manodopera - "*esclusivamente*" al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove il servizio da aggiudicare sia anche caratterizzato da elevata ripetitività ai sensi del comma 4 del citato articolo (motivo terzo e quarto del ricorso per motivi aggiunti).

7. Principiando dallo scrutinio delle censure afferenti alla questione *sub a*), il Collegio intende richiamare il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la verifica sull'anomalia, in quanto volta all'accertamento sulla serietà, congruità ed attendibilità dell'offerta stessa nel suo complesso - sia in funzione dell'interesse pubblico alla corretta esecuzione del servizio, secondo condizioni di sostenibilità per tutta la sua durata, che del rispetto della normativa inderogabile a tutela dei lavoratori - costituisce espressione di un potere della stazione appaltante ampiamente discrezionale, sindacabile in sede di legittimità solo ove le valutazioni siano immotivate o manifestamente illogiche, ovvero fondate su errori di fatto o deficienze istruttorie (*cfr. ex multis* Cons. di Stato, sez. IV, 9 maggio 2011, n. 2751).

Ne consegue che il giudice amministrativo non può procedere ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che comporterebbe una non consentita invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione (*cfr.* Consiglio di Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2900).

7.1 Applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio intende ribadire quanto già sommariamente espresso in sede cautelare, posto che, anche al più approfondito esame di merito, le valutazioni tecniche operate dalla stazione appaltante risultano del tutto coerenti con le premesse e non viziate da macroscopiche illegittimità.

7.2 Invero, il supporto motivazionale offerto dalla S.A. a corredo dei provvedimenti gravati è risultato idoneo a fondare il giudizio di anomalia, in quanto analiticamente ancorato su precisi elementi, del tutto ragionevolmente valutati come sintomatici di inaffidabilità dell'offerta nella sua globalità.

7.2.a Deve infatti rilevarsi, così come rimarcato nelle difese della resistente e della parte controinteressata, che la stazione appaltante ha provveduto a riscontrare le giustificazioni addotte, ragionevolmente evidenziando la permanenza di forti dubbi sulla complessiva affidabilità dell'offerta, alla luce delle insuperate perplessità già evidenziate con nota del 4 aprile 2018 e ribadite nel corso della seduta in contraddittorio del 10 aprile 2018, in gran parte legate:

- ai discostamenti rispetto alle tabelle ministeriali, essendosi rimarcato che *“nel prospetto riportante la quantità di ore annue teoriche (pag. 2 delle giustificazioni) – peraltro erroneamente indicate quali “Ore non lavorate” il valore riportato (pari a 2340) non appare in linea con quello previsto dalla tabella pubblicata sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (pari a 2076), né risulta indicata la modalità di determinazione del medesimo valore indicato”*;

- alla determinazione del valore del costo orario senza riportare alcune voci presenti nella voce D - Altri Oneri - della tabella pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, in particolare, relative ai costi per il lavoro notturno e gli straordinari, e senza specificare le motivazioni di tale mancata indicazione;

- alla mancata indicazione del valore presunto dell'aggravio dovuto alla maggiorazione dei costi derivante dal prossimo rinnovo contrattuale;

- alla incontestata contraddittorietà tra l'iniziale dichiarazione dell'ATI ricorrente di essersi avvalsa per il calcolo degli oneri di manodopera del CCNL relativo ai dipendenti di Istituti e Imprese di Vigilanza privata e Servizi Fiduciari (che nella declaratoria dei profili prevede espressamente le attività di vigilanza, custodia, portierato e reception che sono oggetto dell'appalto *de quo*), stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, e la successiva pretesa di avvalersi di

contratti aziendali, nemmeno integralmente esibiti nel corso del procedimento, con un non condiviso e discutibile computo dell'orario medio settimanale (di 45 ore anziché 40) a parità di retribuzione e, pertanto, con prestazioni orarie rese dai lavoratori e non retribuite; contratti *in parte qua* di dubbia validità stante la non derogabilità della retribuzione minima, stabilita dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, e dell'imponibile contributivo minimo come previsto dalla legge, pena la nullità degli accordi di prossimità per contrarietà a norme imperative di legge (*cfr.* in termini Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, interpello n. 8 del 12 febbraio 2016).

7.2.b In particolare, sotto tale ultimo profilo, del tutto ragionevoli appaiono le perplessità dimostrate dall'Amministrazione circa la non applicabilità dei contratti stipulati in sede di contrattazione decentrata aziendale alla totalità dei lavoratori impiegati, posto che *“L'efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali come regola generale può riconoscersi in quanto si mantenga l'eccezione - in ossequio al principio di libertà sindacale – che essa non può essere estesa anche a quei lavoratori che, aderendo a un'organizzazione sindacale diversa da quelle che hanno stipulato l'accordo, ne condividano l'esplicito dissenso”* (*cfr.* Cass. Civ., Sez. Lav., sez. lav. , 15 novembre 2017, n. 27115).

Sulla questione, condivisa giurisprudenza amministrativa ha rimarcato che *“il possibile utilizzo, nel settore pubblico, di contratti collettivi di lavoro stipulati da sigle sindacali che non hanno il sufficiente grado di rappresentatività (e che per questo non sono considerati nella determinazione delle citate tabelle ministeriali) costituisce pertanto un'evidente anomalia del sistema.*

(..) se si ammettono senza riserve offerte che sono formulate facendo applicazione di costi del lavoro molto più contenuti, oggetto di contratti collettivi di lavoro sottoscritti da sindacati non adeguatamente rappresentativi, si determinano pratiche di dumping sociale perché solo alcune imprese possono beneficiare di disposizioni che giustificano un costo del lavoro inferiore. Peraltro le altre aziende

di quel settore, per essere competitive e non essere estromesse dal mercato, soprattutto in gare cd. labour intensive nelle quali è decisivo il costo del lavoro (come la gara in esame, ndr), sarebbero costrette poi ad utilizzare quegli stessi contratti collettivi che, anche se non sottoscritti da rappresentanze dei sindacati maggiormente rappresentativi, offrono trattamenti retributivi inferiori, con una evidente alterazione del sistema.

Senza contare che in tal modo i lavoratori potrebbero vedersi applicate, in modo sostanzialmente unilaterale, condizioni di lavoro stabilite da sigle sindacali a loro del tutto sconosciute" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 13 ottobre 2015, n. 4699).

Nel caso in esame, non vi è dubbio che l'accordo aziendale trovi efficacia solo nei confronti dei lavoratori iscritti alla organizzazione sindacale firmataria e a quelli che personalmente lo hanno sottoscritto, restando esclusa la possibilità di estenderne l'applicazione anche agli altri lavoratori dell'azienda ed a quelli che saranno assunti come previsto dalla clausola sociale del capitolato d'appalto, rispetto ai quali la contrattazione aziendale su cui l'ATI ricorrente fa rilievo risulta *res inter alios acta*, come tale non vincolante.

7.2.c Né può dirsi che la motivazione sia rimasta ancorata a mere clausole di stile e che non abbia tenuto conto delle controdeduzioni formulate in sede di contraddittorio orale.

Sul punto va ricordato che l'art. 97 del d.lgs. 50/2016, in merito al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, non articola più il contraddittorio inerente alla valutazione di anomalia o di congruità secondo rigide e vincolanti scansioni procedurali, limitandosi a stabilire che *"la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni"* (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19 novembre 2018, n. 11155).

Il nuovo codice delinea infatti un procedimento monofasico e non più trifasico (giustificativi, chiarimenti, contraddittorio), in cui non vi è necessità di un

“contraddittorio successivo” né di un’analitica confutazione delle controdeduzioni opposte dall’impresa, di modo che è sufficiente a fondare il giudizio finale di anomalia una motivazione che renda nella sostanza percepibile il percorso logico sotteso al mancato accoglimento delle deduzioni difensive del privato, ovvero le ragioni della inidoneità degli argomenti spesi dall’interessata a superare le criticità dell’offerta evidenziate dalla S.A..

Nel caso di specie, peraltro, va rimarcato che le garanzie partecipative sono anche state di fatto ampliate rispetto a quelle minime imposte dalla norma su richiamata, posto che la ricorrente è stata destinataria di specifico invito con PEC del 4 aprile 2018 ad una seduta in contraddittorio finalizzata a consentire l’esame degli elementi di anomalia riscontrati, puntualmente indicati dall’Azienda e non risolti dalle giustificazioni presentate. Tali criticità nemmeno risultano superate a seguito dell’audizione orale, essendosi l’ATI ricorrente sostanzialmente limitata a ribadire quanto già espresso in sede di prime spiegazioni, spendendo argomenti che la stazione appaltante aveva già giudicato insufficienti a sorreggere un giudizio di congruità e affidabilità dell’offerta, confermandosi in tal modo le iniziali perplessità con il provvedimento di esclusione impugnato.

7.3 Conclusivamente, le indicate circostanze hanno ragionevolmente indotto l’Amministrazione a ritenere non affidabile nel complesso l’offerta, valutando ingiustificato il ribasso offerto per una pluralità di ragioni, nel loro insieme idonee a sorreggere il complessivo giudizio di anomalia e, conseguentemente, l’esclusione della ricorrente.

7.4 Parimenti va respinto il terzo motivo di ricorso principale, che risulta smentito *per tabulas* dalla circostanza che le giustificazioni relative all’anomalia dell’offerta dell’ATI Scala sono state presentate dall’aggiudicataria sia via PEC in data 21 febbraio 2018 (previa autorizzazione dell’ente su richiesta dell’ATI, in data 19 febbraio 2018), sia *ad abundantiam* in via cartacea, con plico pervenuto il 22 febbraio 2018, sicché le stesse si disvelano senz’altro tempestive.

8. Respinti, dunque, i motivi di ricorso proposti avverso la sua esclusione, occorre

esaminare i motivi - indicati al precedente punto 6 *sub b*) - spiegati avverso la *lex di gara* e volti a censurare la scelta di aggiudicazione basata sul criterio del prezzo più basso, con cui parte ricorrente fa valere l'interesse strumentale alla riedizione della procedura, epurata dalla lamentata illegittimità, e, dunque, facendo applicazione del diverso criterio qualitativo di selezione delle offerte, in tesi imposto in ragione dei predicati qualitativi del servizio oggetto di gara dall'art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016.

8.1 Le censure sono fondate.

8.1.a Come noto, nel complessivo sistema del nuovo codice degli appalti sussiste un principio di preferenza per l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, articolato nei sotto-criteri del "*miglior rapporto qualità/prezzo*" o del "*costo/efficacia*" - che supera il diverso principio dell'equivalenza tra detto criterio e quello del massimo ribasso sancito dal D.lgs. 163 del 2006, nel cui impianto la scelta del metodo di selezione veniva rimessa all'apprezzamento tecnico discrezionale della S.A., orientato dalle "*caratteristiche dell'oggetto dell'appalto*" (art. 81, comma 2, D.lgs. 163 del 2006).

8.1.b L'art. 95 del D.lgs. 50/2016 introduce innovativamente una gerarchia tra i criteri, stabilendo che "*2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96*".

In tale rinnovato quadro, una limitata possibilità di deroga al principio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa a vantaggio del criterio del minor

prezzo risulta predicabile solo alla ricorrenza di una delle fattispecie tipizzate dal legislatore e subordinatamente al rispetto di un non pretermisibile obbligo motivazionale.

Occorre cioè:

I) che si versi in una delle ipotesi espressamente elencate al comma 4 dell'art. 95, ovvero deve trattarsi di:

a) *“lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo”;*

b) servizi e forniture *“con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;*

c) servizi e forniture *“di importo fino a 40.000 euro”, nonché servizi e forniture “di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”;*

II) l'amministrazione dia adeguata motivazione della scelta effettuata ed indichi nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta.

8.2 Il comma 3 dell'art. 95, elenca, inoltre, le ipotesi in cui i servizi pubblici, sono aggiudicati *“esclusivamente”* sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in ragione della necessità di garantire elevata qualità della prestazione in delicati settori di intervento ovvero in considerazione dello scopo di evitare la violazione della normativa a tutela dei lavoratori impiegati sul servizio ovvero, infine, in ragione della natura tecnica e intellettuale della prestazione che richiede l'elaborazione di proposte contrattuali maggiormente innovative.

Si tratta delle ipotesi di:

a) *“contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);*

b) *“contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro”*.

8.3 La previsione è chiaramente rafforzativa dell'obbligo di ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione di interessi che evidentemente sono giudicati adeguatamente garantiti solo dal criterio di selezione in grado di valorizzare maggiormente la qualità dell'offerta tecnica e dunque, del servizio reso; criterio, come detto, che risulta già previsto come prevalente secondo la regola generale.

8.3.a Ciò posto, il Collegio non dubita della impossibilità di apporre deroga alcuna rispetto a dette specifiche ipotesi, ritenendo sussistere solo un'apparente antinomia tra i due precetti, posto che, seguendo la diversa soluzione ermeneutica prospettata dalla resistente amministrazione e dalla controinteressata, non si vede altrimenti la ragione della prescrizione di cui al comma 3, che finirebbe per rappresentare un'inutile ripetizione di quanto già stabilito in via generale dal comma 2, in combinato disposto con il comma 4 (prevalenza dell'o.e.p.v. ad eccezione delle ipotesi espressamente elencate e salva adeguata motivazione).

8.3.b La soluzione risulta peraltro conforme ad una lettura costituzionalmente orientata delle precitate disposizioni, in quanto in linea con le direttrici della legge delega n. 11/2016, che per i servizi ad elevata intensità di manodopera ha previsto che l'aggiudicazione avvenga *“esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera ff), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta”*; direttrici cui peraltro del tutto plausibilmente il legislatore delegato, ai sensi dell'art. 76 Cost., ha inteso conformarsi con la previsione *de qua*.

8.3.c Ne consegue, pertanto, che qualora vengano in rilievo, come nel caso in esame, servizi che presentino entrambi gli elementi specializzanti previsti dal

comma 3 - per essere ad alta intensità di manodopera - e al contempo dal comma 4 - per avere caratteristiche standardizzate ovvero predefinite dal mercato o dalla stessa S.A. nella disciplina di gara - la previsione avente maggiore specialità e, dunque, da ritenersi prevalente è quella che rinvia alla regola generale ma con carattere di cogenza, come peraltro già evincibile dall'utilizzo dell'avverbio "esclusivamente".

8.4 Il Collegio non ignora la presenza di forti contrasti giurisprudenziali (*cfr.* sulla questione la recente ordinanza della III Sez. del Cons. di Stato n. 882 del 5 febbraio 2019, di remissione all'Adunanza Plenaria, ai sensi dell'art. 99 del codice del processo amministrativo), tuttavia ritiene preferibile la soluzione ermeneutica che ritiene che al ricorrere delle condizioni di cui al comma 3 - ed in particolare nelle ipotesi di servizi ad alta intensità di manodopera - la prescrizione dell'esclusivo utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa abbia carattere di non derogabilità (*cfr.* Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2018, n. 4945; TAR Lazio, Roma, Sezione Terza Ter, 12 dicembre 2016, n. 12439; Sezione Seconda Ter, 15 novembre 2016, n. 11323).

8.4.a Il Collegio non condivide le ragioni poste alla base dell'opposto orientamento esegetico che valorizza i vantaggi di una maggiore rapidità nello svolgimento delle procedure con il criterio del minor prezzo, rimarcando che per i servizi standardizzati non vi sarebbe alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate, essendo le caratteristiche del servizio fissate inderogabilmente a priori dal committente nell'allegato tecnico (*cfr.* Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609; TAR. Sicilia, Sez. III, 20 dicembre 2018, n. 2695; TAR Puglia - Lecce, Sez. II sentenza 23 aprile 2018, n. 718).

8.4.b In senso contrario deve infatti rilevarsi che tali circostanze non consentono per ciò solo di prescindere da un confronto concorrenziale basato sulla valutazione comparativa della qualità dell'offerta, atteso che:

- la competizione si svolgerebbe essenzialmente sulla capacità delle imprese di economizzare sul costo del lavoro, così mettendo a rischio le superiori esigenze di

garantire il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori, vieppiù con possibile incidenza negativa sulla qualità della prestazione lavorativa resa dal personale impiegato nel servizio;

- la circostanza che le modalità di espletamento del servizio siano state esplicitate in ragione delle esigenze rappresentate dalla S.A. non esclude la capacità delle imprese di proporre soluzioni migliorative, maggiormente innovative e soddisfattive sul piano della qualità del servizio oggetto di gara.

9. In conclusione, dalla fondatezza del terzo motivo discende l'accoglimento *in parte qua* del ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, l'annullamento del bando di gara e della deliberazione di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata.

10. Le spese del giudizio sono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e sono liquidate nel dispositivo. Spese compensate nei confronti della controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così decide:

- respinge il ricorso principale;

- accoglie in parte il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il bando di gara e il provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di rilievo nazionale e di alta specializzazione di Caserta n. 528 del 16 luglio 2018, di aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI Scala Enterprise.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi €. 2.000,00 oltre accessori come per legge. Spese compensate nei confronti della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Grazia D'Alterio

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

A.O.O.: UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale

 Protocollo: 0008906/U Data: 01/04/2019 12:41

 Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO

 Classifica:



Al Direttore Generale

 So.Re.Sa. spa

 Dott. Gianluca Postiglione

ufficogare@pec.soresa.it

Oggetto: Legge regionale n.4 del 15.03.2011. Decreti Commissariali n. 58/2011 e 11/2012. Richiesta autorizzazione per espletamento in autonomia procedura di gara d'appalto avente ad oggetto "Servizio di portierato e custodia delle strutture dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta"

Ai sensi della normativa richiamata in oggetto, si chiede espressa autorizzazione per l'espletamento in autonomia di procedura per l'affidamento del seguente servizio:

OGGETTO	<i>Servizio di portierato e custodia delle strutture dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta</i>
<i>BASE D'ASTA COMPLESSIVA</i>	<i>€ 780.000,00 +i va</i>
<i>METODO DI CALCOLO BASE D'ASTA</i>	<i>PREZZI MEDI DI MERCATO</i>
<i>SUDDIVISIONE IN LOTTI</i>	<i>NO</i>
<i>CND (ove applicabile)</i>	
<i>TIPOLOGIA DI GARA</i>	<i>PROCEDURA NEGOZIATA – GARA PONTE</i>
<i>TIPOLOGIA DI ACQUISTO</i>	<i>ACQUISTO DIRETTO</i>
<i>DURATA CONTRATTO (in mesi)</i>	<i>12</i>
<i>OPZIONI, PROROGHE E RINNOVI (ove previsto)</i>	<i>SI</i>
<i>CRITERI DI AGGIUDICAZIONE</i>	<i>OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA</i>
<i>ACQUISTO INSERITO IN PROGRAMMAZIONE ANNUALE</i>	<i>SI</i>

Il Direttore UOC Provveditorato ed economato

 dott.ssa Marisa Di Sano

In accordanza

Il Direttore Sanitario

 dott.ssa Antonietta Siciliano

Il Direttore Amministrativo

 dott. Gaetano Gubitoso

Il Direttore Generale

 Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Provveditorato AORN Caserta

Da: <autorizzazioni@pec.soresa.it>
Data: giovedì 2 maggio 2019 16:20
A: <PROVVEDITORATO@OSPEDALECASERTAPEC.IT>
Allega: LetteraAutorizzazione.pdf
Oggetto: SoReSa: Richiesta 190401_130909-14643 - Autorizzazione Positiva

Si trasmette, in allegato, l'esito positivo dell'autorizzazione richiesta.

Al Direttore Generale
A.O. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
PEC: PROVVEDITORATO@OSPEDALECASERTAPEC.IT

e al Referente Aziendale
per il processo autorizzativo

Oggetto: Legge Regionale n. 4 del 15.03.2011. Decreti Commissariali n.58/2011 e n. 11/2012. Richiesta di autorizzazione per espletamento in autonomia procedura di gara d'appalto per la fornitura di "SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA DELLE STRUTTURE DELL'AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA"

A riscontro della nota di codesta Azienda prot. 8906/U (prot. SoReSa/0006164/2019 del 01/04/2019) Considerando che il servizio di portierato rientra tra le categorie merceologiche previste dal DPCM11 luglio 2018, ed è imminente l'indizione di procedura di gara centralizzata per l'acquisizione del servizio di che trattasi si autorizza, ai sensi della L.232/2016, art.1 comma 421, in caso di motivata urgenza, all'espletamento di autonoma procedura di gara di acquisto, relativa al servizio portierato e ed alla stipula del contratto avente durata e misura strettamente necessaria.


In tal caso l'autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (cig).

Inoltre, si raccomanda l'inserimento nei contratti di apposita clausola risolutiva espressa per l'ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti So.Re.Sa. S.p.A. in seguito a gare centralizzate.

Si precisa, altresì, che la responsabilità circa le modalità di scelta del contraente, la tipologia e le condizioni economiche dell'acquisto e il finanziamento della spesa occorrente ricade esclusivamente in capo alla stazione appaltante. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L.95/2012, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP, ovvero della Centrale di Committenza Regionale e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

La presente autorizzazione ha valore di mesi 6 dalla ricezione della stessa e si comunica, inoltre, che occorrerà inviare alla Scrivente Stazione Appaltante copia del provvedimento definitivo di aggiudicazione entro 10 giorni dall'intervenuta esecutività dello stesso.

Distinti saluti.

Il Direttore Operativo
Centrale di Committenza
Dot. Francesco Luciano


Il Direttore Generale
So.Re.Sa. SpA
(add. Gianluca Postiglione)


per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

INDIRE la procedura di gara negoziata, per la stipula del contratto ponte, di durata annuale, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 co.2 del D.lgs. n.50/2016, per l'affidamento del Servizio Portierato dell'AORN di Caserta per un importo complessivo previsto pari ad €.780.000,00+IVA di cui l'importo di €.600.000,00 per costi del personale non soggetto a ribasso, con applicazione della clausola sociale ex art.50 del D.Lgs.50/16, Decreto Correttivo 56/17 e Linee Guida A.N.A.C. n.13/19 recanti "La disciplina delle clausole sociali";

SVOLGERE la suddetta procedura, ai sensi dell'art.58 d.lgs n.50/2016, mediante piattaforma telematica di negoziazione costituita dalla piattaforma per l'espletamento di procedure di gara telematiche (Sistema Informativo Appalti Pubblici sanità - SIAPS) in dotazione a SO.RE.SA;

APPROVARE gli atti di gara predisposti dalla UOC Provveditorato ed Economato in allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (all.4 costituito da n.65 pagine);

PREVEDERE nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli art.92 e 100 del d.lgs. n. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativo di infiltrazione mafiosa;

PREVEDERE apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo aggiudicato la convenzione/accordo quadro centralizzato già indetto per l'affidamento dello stesso servizio;

PRENDERE ATTO che i costi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC G.E.F. ai competenti conti di bilancio;

NOMINARE, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n.50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, quale R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) in So.Re.Sa. Mario Di Caro, Direttore UOC Provveditorato ed Economato, relativamente alla procedura di gara e sino all'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto;

PROROGARE, al fine di evitare disservizi e disagi per operatori ed utenti di questa AORN il rapporto contrattuale per il Servizio Portierato con la ditta uscente SSP fino alla data del 31.08.19;

TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dec. Portierato, alla UOC GEF e Controllo di Gestione;

DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE GENERALE
Dot. Mario Di Caro
Vittorio Ferrante

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno 06 5-18

IL FUNZIONARIO



La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E LEGALI



La presente deliberazione diventa ESECUTIVA il _____ per il decorso termine di gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 6 della Legge Regionale n° 32 del 03/11/1994.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E LEGALI

Trasmessa copia della presente deliberazione al COLLEGIO SINDACALE, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03/11/1994 n° 32, in data _____

PER RICEVUTA

La presente deliberazione è stata trasmessa alla STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA G.R.C., ai sensi dell'art.35 della L.R. 03/11/1994 n°32, con nota protocollo n° _____ del _____

IL FUNZIONARIO

Deliberazione della G.R. n° _____ del _____

Decisione:

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

La trasmissione di copia della presente Deliberazione viene effettuata ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU.OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.